

(Codice interno: 295440)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 416 del 31 marzo 2015

Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani. PON YEI 2014/2020. Approvazione avviso percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma professionale. Apertura termini. Modifiche al Piano Esecutivo Regionale per l'Attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 551/2014, DGR n. 2125/2014, DGR n. 2747/2014).

*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento approva l'apertura dei termini per la presentazione dei progetti formativi di quarto anno di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, finalizzati al rilascio di diplomi professionali di tecnico e realizzati nell'ambito del Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani. PON YEI 2014/2020.

Il provvedimento inoltre, ferma restando la quota complessiva destinata alla Garanzia Giovani, approva una nuova redistribuzione delle risorse all'interno delle misure previste dal Piano Esecutivo Regionale di cui alla DGR n. 551/2014, novellato con la DGR n. 2125/2014 e la DGR n. 2747/2014, assegnando ulteriori Euro 3.000.000,00 alle attività collegate al reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Il contesto politico economico e sociale attuale ha imposto, a livello europeo, una profonda riflessione rispetto le possibilità e l'urgenza di offrire ai giovani condizioni che rendano più agevole la loro occupabilità in generale e nello specifico una loro collocazione nel sistema formativo e/o lavorativo.

Tale intenzione è esplicitata a livello europeo dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (di seguito YEI), che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25% e dalla conseguente Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che ne delinea lo schema di opportunità istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire agli stessi giovani aventi meno di 29 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.

A livello nazionale le disposizioni comunitarie sono state recepite tramite l'approvazione del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" predisposto dalla Struttura di Missione, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, composta dai rappresentanti del Ministero e delle sue agenzie tecniche - ISFOL e Italia Lavoro - del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), del Dipartimento della Gioventù, dell'INPS, delle Regioni e Province Autonome, delle Province e Unioncamere. Tale Piano, al par.2.2.1 "Governance Gestionale" indica che l'attuazione della Garanzia Giovani, deve essere realizzata mediante la definizione di un unico Programma Operativo Nazionale (PON), che prevede le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi.

Con deliberazione n. 551 del 15/04/2014 la Giunta regionale ha quindi approvato il "Piano esecutivo regionale di attuazione italiano della garanzia giovani", che delinea in modo dettagliato le misure che saranno adottate dalla Regione del Veneto per dare esecuzione al Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (di seguito PON YEI), individuato tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE nella bozza di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 9 dicembre 2013 alla Commissione Europea.

I fondi utilizzabili per la copertura delle iniziative a valere sul PON YEI in oggetto si riferiscono al D.D. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014, che in art. 1 prevede l'assegnazione di Euro 83.248.449,00 a favore della Regione del Veneto ai fini dell'attuazione del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani".

Tutto ciò premesso, si specifica ora che tra le misure previste dal piano esecutivo regionale vi è anche il reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi: a questa tipologia di intervento il Piano esecutivo del Veneto in via di prima attuazione ha destinato uno stanziamento pari ad Euro 1.500.000,00, e grazie a tale stanziamento, con DGR n. 1066 del 24/06/2014, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi sperimentali volti alla realizzazione di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), finalizzati al conseguimento del

diploma professionale di tecnico, attuati nell'anno formativo 2014-2015.

Si tratta di una tipologia di percorso di istruzione e formazione professionale introdotta dalla L. n. 53/2003 e dal D.Lgs. n. 226/2005 che delineano l'architettura del sistema di IeFP, prevedendo dopo il triennio in assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione-formazione, un quarto anno finalizzato al conseguimento del diploma professionale.

Le figure attivabili nei quarti anni e le relative competenze, di base e tecnico-professionali, declinate in abilità e conoscenze, sono previste nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, approvato nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/07/2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di IeFP di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con il decreto MIUR dell'11/11/2011.

In conseguenza dell'avviso sono stati approvati e finanziati 16 progetti per interventi di quarto anno, che arriveranno agli esami per il diploma professionale a conclusione del corrente anno formativo.

Si rende ora necessario provvedere ad un ulteriore Avviso per il finanziamento di "Percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma professionale", per assicurare la possibilità di reinserimento nei percorsi per il diploma di quarto anno anche ai giovani che conseguiranno una qualifica di IeFP a conclusione del corrente anno formativo 2014/2015.

Si propone pertanto di prevedere una redistribuzione delle risorse stanziare nell'ambito del programma Garanzia Giovani e di assegnare alle attività collegate al reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi ulteriori Euro 3.000.000,00 riducendo di pari importo lo stanziamento previsto per la Misura Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica.

Inoltre, si precisa che nell'ambito della DGR n. 2747 del 29/12/2014 sono stati approvati, con DDR n. 326 del 06/03/2015, i progetti per l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani e il potenziamento dell'azione della rete dei servizi per la formazione e il lavoro. In considerazione di ciò emerge la necessità di prevedere ulteriori risorse per il finanziamento di attività progettuali che insistono sulla misura riferita al reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi ulteriori, per un ammontare complessivo di Euro 23.778,83, riducendo di pari importo lo stanziamento previsto per la Misura Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica.

Pertanto, in considerazione delle esigenze sopra esposte e ferma restando la quota complessiva destinata alla Garanzia Giovani, si propone ora la seguente nuova redistribuzione delle risorse all'interno delle misure previste dal Piano Esecutivo Regionale (di cui alla DGR n. 551/2014, novellato con la DGR n. 2125/2014 e la DGR n. 2747/2014):

Misure	Risorse stanziare	Risorse stanziare (DGR 2747/14)
Orientamento di I livello	Euro 2.400.000,00	Euro 2.400.000,00
Orientamento specialistico o di II livello	Euro 2.400.000,00	Euro 2.400.000,00
Formazione mirata all'inserimento lavorativo	Euro 26.000.000,00	Euro 26.000.000,00
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	Euro 4.879.061,51	Euro 1.855.282,68
Accompagnamento al lavoro	Euro 7.300.000,00	Euro 7.300.000,00
Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica	Euro 26.784.670,17	Euro 29.808.449,00
Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità	Euro 4.440.000,00	Euro 4.440.000,00
Mobilità professionale transnazionale e territoriale	Euro 4.044.717,32	Euro 4.044.717,32
Bonus assunzionale	Euro 5.000.000,00	Euro 5.000.000,00
Totale	Euro 83.248.449,00	Euro 83.248.449,00

Per dare concreta attuazione a questa determinazione si propone ora all'approvazione della Giunta regionale come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso di apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi sperimentali volti alla realizzazione di percorsi di quarto anno di IeFP, finalizzati al conseguimento del diploma professionale di tecnico, da attuare nell'anno formativo 2015-2016 (**Allegato A**);
- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi (**Allegato B**);
- gli Adempimenti per la gestione delle attività (**Allegato C**).

Considerando l'innovatività del programma Garanzia Giovani, della sua natura di Piano Nazionale, e in considerazione delle

possibili modifiche che vi potrebbero intervenire a livello nazionale, si propone di autorizzare il Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, ad apportare eventuali modifiche della direttiva, ivi compresa la tempistica di avvio e termine delle attività, le modalità di realizzazione delle stesse, e quanto necessario al fine della migliore attuazione del programma nel territorio veneto.

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo.generale@pec.regione.veneto.it** con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva (**Allegato B**) alla Giunta regionale del Veneto - Sezione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione.

Considerata l'opportunità di estendere la possibilità di conseguire un diploma professionale anche ai giovani in possesso di qualifica coerente, ma che per età o per altre ragioni non possono accedere al programma di reinserimento in percorsi formativi finanziati con i fondi di Garanzia Giovani, con successiva deliberazione sarà approvato un avviso di apertura termini per la presentazione di progetti per percorsi di quarto anno con riconoscimento in attività libera ex art. 19 L.R. n. 10/1990.

Con successivo provvedimento sarà inoltre approvato l'avviso per la presentazione di progetti per percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale da avviare come offerta sussidiaria presso gli Istituti Professionali nell'anno formativo 2015-2016, in quanto regolati dall'Accordo integrativo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sottoscritto in data 04/12/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM(2013) 144;
- Vista la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- Vista la Legge del 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- Visto l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini";
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- Viste le LL.RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;
- Vista la Legge 28.03.2003, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

- Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002: "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Visto l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Visto il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Visto il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Richiamata la DGR n. 3289 del 21.12.2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- Richiamata la DGR n. 698 del 24.05.2011 "Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (Regolamento CE n. 1083/2006)" e le successive modifiche intervenute con le DGR n. 1012 del 05.06.2012 e n. 1004 del 18.06.2013;
- Richiamata la DGR 1368 del 30/07/2013: "DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale";
- Visto l'art. 1 del D.D. 237/Segr. D.G.\2014 del 04/04/2014;
- Vista la nota prot. n. 40/0013970 del 11/04/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Richiamata la DGR n. 551 del 15/4/2014: "Approvazione dello Schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e Regione del Veneto e approvazione del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani. Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota CE n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014)", novellata con la DGR 2125/2014 e la DGR 2747/2014;
- Vista la nota prot. reg.le 244267 del 06/06/2014 in relazione all'utilizzo del circuito finanziario che prevede il pagamento tramite il S.I. IGRUE;
- Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di provvedere ad una redistribuzione delle risorse stanziato nell'ambito del programma Garanzia Giovani, assegnando alle attività collegate al Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi ulteriori Euro 3.023.778,83 e riducendo di un importo corrispondente lo stanziamento previsto per la Misura Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica;
3. di approvare conseguentemente, ferma restando la quota complessiva destinata alla Garanzia Giovani, la seguente nuova redistribuzione delle risorse all'interno delle misure previste dal Piano Esecutivo Regionale (di cui alla DGR n. 551/2014, novellato con la DGR n. 2125/2014 e la DGR n. 2747/2014):

Misure	Risorse stanziati	Risorse stanziati (DGR 2747/14)
Orientamento di I livello	Euro 2.400.000,00	Euro 2.400.000,00
Orientamento specialistico o di II livello	Euro 2.400.000,00	Euro 2.400.000,00
Formazione mirata all'inserimento lavorativo	Euro 26.000.000,00	Euro 26.000.000,00
Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	Euro 4.879.061,51	Euro 1.855.282,68
Accompagnamento al lavoro	Euro 7.300.000,00	Euro 7.300.000,00
Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica	Euro 26.784.670,17	Euro 29.808.449,00
Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità	Euro 4.440.000,00	Euro 4.440.000,00
Mobilità professionale transnazionale e territoriale	Euro 4.044.717,32	Euro 4.044.717,32
Bonus assunzionale	Euro 5.000.000,00	Euro 5.000.000,00
Totale	Euro 83.248.449,00	Euro 83.248.449,00

4. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione di percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di approvare, secondo le motivazioni espresse in premessa, la "Direttiva per la presentazione di progetti per percorsi di istruzione e formazione per il conseguimento di un diploma professionale", nell'ambito del Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani, **Allegato B**, e gli "Adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività", **Allegato C**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

6. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro i termini e con le modalità previste dalla citata direttiva (**Allegato B**), parte integrante del presente provvedimento, pena l'esclusione;

7. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione;

8. di demandare al Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro l'autorizzazione di eventuali modifiche della direttiva, ivi compresa la tempistica di avvio e termine delle attività, le modalità di realizzazione delle attività, il budget delle diverse misure e quanto necessario al fine della migliore attuazione del programma nel territorio veneto;

9. di determinare in Euro Euro 3.023.778,83, l'importo massimo delle contribuzioni pubbliche autorizzabili, con successivi atti del Direttore della Sezione Formazione, a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con il D.D. 237/Segr. D.G.\2014 del 04/04/2014;

10. di rinviare a successivo provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa, l'apertura termini per la presentazione di progetti per percorsi di quarto anno con riconoscimento in attività libera ex art. 19 L.R. n. 10/1990;

11. di rinviare a successivo provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa, l'apertura termini per la presentazione di progetti per percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale per il conseguimento del diploma professionale da avviare come offerta sussidiaria presso gli Istituti Professionali nell'anno formativo 2015-2016;

12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015**

pag. 1/2

Presentazione domande attività Garanzia Giovani
(Delibera Giunta Regionale n. 416 del 31/03/2015)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi a valere PON-YEI, nell'ambito del Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani:

Presentazione progetti formativi Garanzia Giovani per il
reinserimento di giovani in percorsi formativi
**Percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il
conseguimento del diploma professionale**

- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva Regionale, Allegato B alla DGR di approvazione dell'avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti¹ dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (v. art. 23 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo;
- Le poste finanziarie stanziare ammontano complessivamente a € 3.023.778,83, a valere sulle risorse ministeriali disponibili assegnate alla Regione del Veneto con D.D. 237/Segr. D.G. 2014 del 04/04/2014, art. 1;
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Formazione dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
 - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5061 – 5026 - 5071;
 - per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 279 5131;
- Le domande di ammissione al finanziamento, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con **firma digitale**, e relativi allegati dovranno essere spediti tramite PEC **entro il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione**;
- La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, **protocollo.generale@pec.regione.veneto.it**;
- Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **“PON YEI – Quarto anno di IeFP– Sezione _____, precisando la sezione dell'avviso (sezione 1 – comparti vari o sezione 3 – comparto edilizia) in cui si inserisce il progetto**;
- Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **“Sezione Formazione”**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico

¹ Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce “Attività 2015/2016. Formazione quarto anno”

ALLEGATO A alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 2/2

messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto²;

- Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE
Dott. Santo Romano

² http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto#def_pec



ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 1/21



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo



REGIONE DEL VENETO



METTITI IN MOTO! Neet vs Yeet Le opportunità per i giovani in Veneto

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per
l'Occupazione Giovanile
PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI

**DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO
DEL DIPLOMA PROFESSIONALE**

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 2/21

1. Riferimenti legislativi e normativi.....	3
2. Obiettivi generali	6
3. Tipologie progettuali.....	6
3.a. <i>Caratteristiche degli interventi</i>	7
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula.....	8
5. Requisiti delle sedi.....	8
6. Fasi di attivazione dei progetti.....	9
7. Monitoraggio	10
8. Destinatari	11
8.a. <i>Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione</i>	11
9. Definizione delle figure professionali	12
10. Metodologia	12
11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	12
12. Forme di partenariato.....	13
13. Delega	13
14. Risorse disponibili e vincoli finanziari	14
14.a. <i>Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza</i>	14
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	14
16. Procedure e criteri di valutazione dei progetti	16
17. Tempi ed esiti delle istruttorie.....	17
18. Comunicazioni.....	18
19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi.....	18
20. Indicazione del foro competente.....	18
21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	18
22. Tutela della privacy.....	18
APPENDICE 1 - <i>Interventi di quarto anno: articolazione didattica</i>	19
APPENDICE 2 - <i>Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)</i>	20

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 3/21

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento CE n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo, così come successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 396/2009 del 06/05/2009 per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, che abroga il Regolamento CE n. 1260/1999, così come successivamente modificato dal Regolamento CE n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009;
- Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Decisione Comunitaria C(2007), 3329 del 13/07/2007 di approvazione del Quadro Strategico Nazionale;
- Decisione Comunitaria C(2007), 5633 del 16/11/2007 di Adozione del Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo – Ob. Competitività Regionale e Occupazione nella Regione Veneto;
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E) del 15/06/2007 concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla *Youth Employment Initiative*, a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Decisione CE n. 2247/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 4/21

- Raccomandazione CE n. 961/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità;
- Raccomandazione CE n. 962/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- Comunicazione della Commissione COM(2002) 72 definitivo, Piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità;
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- Decisione di esecuzione della Commissione, n. 733/2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES;
- Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini";
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- Proposta di Accordo di Partenariato, trasmessa in data 10.12.2013, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione europea con la quale è stato preso atto del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- D.Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, e s.m.i.;
- Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014, con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
- Legge del 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 5/21

- Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sui riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20/2/2014;
- Legge Regionale n. 10/90 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale n. 19/2002, come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- Legge Regionale del 13 marzo 2009 n. 3, “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010: “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20/12/2011, Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3);
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 18 ottobre 2011 “Approvazione delle linee di intervento in tema di “Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità” nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1324 del 23 luglio 2013 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 – Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 551 del 15 aprile 2014, Approvazione dello Schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e Regione del Veneto e approvazione del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani. Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota CE n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 555 del 15 aprile 2014, Raccomandazione del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani. (2013/C 120/01). Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani - Avviso pubblico per la partecipazione alla rete degli *Youth Corner* degli Organismi Accreditati per i Servizi al Lavoro ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e DGR n. 2283 del 20/12/2011.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 698 del 24.5.2011 “Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l’applicazione unità di costo standard (regolamento CE n. 1083/2006)”, e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226” e Decreto Dirigenziale n. 123 del 18/2/2014 con cui in linea con l’impianto definito dalla DGR 2646/2012 sono stati approvate le disposizioni e la modulistica per lo svolgimento degli esami per il diploma professionale a conclusione dei percorsi di quarto anno di IeFP.

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 6/21

2. Obiettivi generali

Dal 2008 ad oggi si è registrato in tutta Europa un allarmante aumento del tasso di disoccupazione e, in particolare, un grave aumento del tasso di disoccupazione giovanile.

Con la Raccomandazione del 22 aprile 2013 il Consiglio dell'Unione Europea ha invitato gli Stati membri europei a predisporre dei piani esecutivi finalizzati a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio o altra misura di formazione entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.

Anche in Italia la fascia di età maggiormente colpita dalla crisi occupazionale è quella dei giovani; in particolare, si registra un forte aumento del fenomeno dei NEET, ovvero quei giovani, con età compresa tra i 15 e i 24 anni, che non sono impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo.

Il "Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani", inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano. Il Piano di attuazione, oltre a individuare le azioni comuni su tutto il territorio nazionale, afferma come essenziale che ciascuna Regione definisca un proprio piano attuativo che promuovendo strategie partenariali pubblico-private realizzi le azioni di politica attiva rivolta ai beneficiari del Programma.

Anche in Veneto un problema rilevante è costituito dalla disoccupazione giovanile, come dimostrato dalla crescita esponenziale del tasso di disoccupazione 15-29 anni e dalla diffusione del fenomeno dei NEET, che ha raggiunto il 17% della popolazione giovanile.

Come esplicitato nella strategia del PON (Programma Operativo Nazionale) "Occupazione Giovani", dal punto di vista della popolazione target della Garanzia Giovani, la scelta è quella di estendere l'ambito di applicazione del programma a tutti i giovani, non occupati, al di fuori di percorsi di istruzione e formazione, nella fascia di età compresa tra i 15 e 29 anni.

A fronte della dotazione totale del PON che ammonta complessivamente a € 1.413.363.328,00, le risorse stanziare per la realizzazione del Piano di Attuazione della Garanzia Giovani in Veneto sono pari a € 83.248.449,00.

Con provvedimento n. 551 del 15 aprile 2014, pertanto, la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani.

Tale Piano individua 3 elementi principali verso cui concentrare la strategia regionale:

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa;
- rafforzare le competenze dei giovani a vantaggio dell'occupabilità;
- favorire le occasioni di efficace inserimento nel mercato del lavoro.

Come stabilito con Dgr 555/2014, i giovani avranno la possibilità di ottenere informazioni in merito alle iniziative promosse dalla Regione del Veneto nell'ambito del Programma Garanzia Giovani accedendo alla piattaforma "Clic Lavoro Veneto" o rivolgendosi a determinati sportelli denominati *Youth Corner*. L'adesione e iscrizione al Programma GG potrà avvenire autonomamente da parte del giovane (accedendo alla piattaforma <http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanzia-giovani> e poi completata presso uno sportello "Youth Corner" -YC-) oppure mediante il servizio offerto da uno sportello della rete YC.

In tale contesto si inserisce la presente Direttiva, che si pone la finalità di rafforzare le competenze dei giovani a vantaggio dell'occupabilità realizzando **percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di un diploma professionale**, quale iniziativa che la Regione del Veneto mette a disposizione per dare concreto avvio al Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani.

3. Tipologie progettuali

In adesione all'avviso possono essere presentati progetti per la realizzazione di un percorso di quarto anno, in continuità con le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale nel settore comparti vari e edilizia.

Con il presente bando non verranno attivate le figure di "Tecnico dei trattamenti estetici" e di "Tecnico dell'acconciatura", prosecuzione dei percorsi triennali dell'"Operatore del benessere:estetica" e "Operatore

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 7/21

del benessere: acconciatura”: si tratta infatti di qualifiche che si differenziano da tutte le altre figure del Repertorio nazionale di istruzione e formazione professionale perché parte integrante di percorsi abilitanti finalizzati all’esercizio autonomo di professioni regolate da leggi speciali (Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Legge di disciplina dell’attività di estetista”, Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”). Percorsi che prevedono, successivamente al conseguimento della qualifica di operatore, la frequenza di una annualità abilitante con competenze tecnico-professionali solo parzialmente sovrapponibili a quelle previste dagli standard del Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione professionale in esito ai percorsi di “Tecnico dei trattamenti estetici” e di “Tecnico dell’acconciatura”.

Inoltre, in ragione del numero contenuto di percorsi triennali realizzati nel settore edilizia in rapporto al numero di interventi avviati nel settore “comparti vari” e in considerazione del fatto che il numero di qualificati a conclusione dei percorsi triennali determina il bacino di utenza potenzialmente interessato a frequentare i percorsi di quarto anno, nel piano complessivo dei progetti finanziati in attuazione del presente provvedimento saranno approvati non più di due percorsi di quarto anno per “Tecnico edile”.

L’inquadramento professionale delle figure di “tecnico di istruzione e formazione professionale”, correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle corrispondenti figure dell’operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall’operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l’uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.

Il tecnico di IeFP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali non completamente autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell’individuare alternative d’azione, anche elaborate fuori dagli schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da figure in possesso delle qualificazioni correlate ai livelli superiori.¹

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono rispettare i livelli essenziali definiti nel decreto 226/2005 richiamati nel citato Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 e devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l’impianto riportato nell’Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di tecnico previsto tra le figure professionali di durata quadriennale elencate e declinate nell’allegato 3 dell’Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 e riportate nell’Appendice 2 del presente documento della presente Direttiva, o previsto in profili regionali approvati dalla Regione nell’ambito di tali figure;
- progettati in continuità con un percorso triennale di istruzione e formazione riferito ad una qualifica professionale di cui costituiscono lo sviluppo;
- orientati al raggiungimento degli standard formativi minimi definiti al successivo punto 9.

Nell’ambito dei percorsi di quarto anno potranno essere progettate unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

¹ Fonte: “Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale” siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 8/21

Il rilascio del diploma professionale è previsto a conclusione del percorso annuale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 18 della L.R. 10/1990 e regolate dalle disposizioni regionali.

I progetti si svilupperanno durante l'anno formativo 2015/2016 e dovranno concludersi entro il 31.12.2016. I progetti possono prevedere azioni di accompagnamento al lavoro, intese come supporto alla ricerca attiva del lavoro, quali: individuazione/scouting delle diverse opportunità professionali e lavorative, promozione e invio della candidatura, supporto alla valutazione delle proposte di lavoro, promozione del destinatario/tirocinante e/o realizzazione di visite in aziende diverse da quella in cui si svolge il tirocinio.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista dagli Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

Per gli interventi formativi in cui siano iscritti minori, in applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con studenti minorenni.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITAMENTO ai sensi della DGR n 3289/2010.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2015/2016.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 9/21

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 3289/2010, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora accreditati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Fasi di attivazione dei progetti

La realizzazione dei progetti approvati prevede le seguenti fasi:

- **FASE 1: pubblicizzazione del progetto:** i progetti approvati verranno automaticamente inseriti nel portale www.cliclavoroveneto.it e nel sistema informativo IDO. L'ente proponente dovrà provvedere alla pubblicizzazione anche attraverso altri canali informativi adeguati al target di riferimento (social network, new media, ecc.).

Sarà compito anche degli *Youth Corner* promuovere l'iniziativa al giovane che si presenterà per aderire al Programma.

- **FASE 2: selezione e registrazione dei candidati:**

I giovani destinatari dei progetti dovranno obbligatoriamente essere iscritti e registrati al Programma Garanzia Giovani. I soggetti proponenti dovranno seguire le seguenti modalità:

1. **selezionare i potenziali destinatari accedendo direttamente al sistema informativo IDO**, all'interno del quale saranno presenti i nominativi di tutti i giovani già registrati e profilati che hanno aderito al Programma GG stipulando il Patto di Servizio Garanzia Giovani.
In questo caso, il soggetto proponente provvederà a contattare i giovani, che hanno espresso l'interesse per una certa misura della GG, offrendogli l'opportunità tipo di aderire al percorso.
Tale modalità è obbligatoria e prioritaria rispetto alla successiva.
2. **selezionare i giovani destinatari attraverso altri canali.** I giovani destinatari dovranno, comunque, essere in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva e dal Programma GG e, nel caso non siano ancora iscritti al Programma GG, dovranno essere obbligatoriamente registrati e profilati da uno *Youth Corner*. Sarà compito del soggetto proponente suggerire al candidato lo *Youth Corner* più vicino a seconda della residenza e provincia del caso.

La selezione dei destinatari dovrà avvenire su giovani:

- iscritti al Programma GG
- in possesso dei requisiti previsti al successivo punto 8,
- che hanno espresso l'interesse a partecipare alla tipologia progettuale prevista dalla presente Direttiva.

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 10/21

- FASE 3: predisposizione del verbale di selezione e stesura della graduatoria di merito.

In relazione alla fase di selezione e stesura della graduatoria di merito, si precisa che a parità di condizioni dei destinatari dovrà essere data priorità ai soggetti iscritti da più tempo al Programma GG.

7. Monitoraggio

Nell'ambito di tale Direttiva è prevista un'attività di monitoraggio quali-quantitativo dei servizi erogati ai giovani che verrà svolta:

1. *Monitoraggio in itinere*: in occasione delle regolari visite ispettive che vengono programmate dalla Sezione competente, si potrà realizzare una visita sul campo presso la sede di svolgimento dell'attività progettuale, di approfondimento e valutazione delle attività dal punto di vista qualitativo. Dopo un primo momento di osservazione dello svolgimento dell'attività progettuale ad ogni partecipante presente verrà somministrato un breve questionario di valutazione. A questo seguirà una breve attività di discussione di gruppo con i partecipanti volto a raccogliere le motivazioni che hanno spinto gli utenti a partecipare alle attività, il grado di coinvolgimento degli stessi e la valutazione dell'impatto degli strumenti utilizzati sulla loro occupabilità.
2. *Monitoraggio finale*: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare, presso gli uffici regionali, anche un incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Sezione competente. Tale incontro fungerà da momento di valutazione del percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti, in quest'occasione verranno raccolte anche eventuali proposte per successive attività da programmare; in alternativa potrà essere proposta la partecipazione a workshop tematici e /o di settore da tenersi nell'ambito di iniziative a regia regionale organizzate appositamente o nell'ambito di altre iniziative quali Job&Orienta (salone nazionale sull'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro che si tiene ogni anno a Verona).

A conclusione dei percorsi il beneficiario è tenuto a somministrare agli utenti un questionario di gradimento su modello fornito dalla Regione: la compilazione dei questionari avverrà on line, durante l'esame finale.

I servizi di monitoraggio inoltre, sia per la parte "istituzionale" che per informare i giovani sulle caratteristiche del mercato, delle pressioni e delle pratiche di successo, saranno garantiti dalla piattaforma per la gestione della Garanzia Giovani, quale sistema integrato tra il portale www.cliclavoroveneto.it e www.garanzীগiovani-veneto.it implementati e gestiti dall'Ente Veneto Lavoro.

In conformità con quanto previsto dalla Comunità Europea nell'ambito della programmazione YEI, l'attività di monitoraggio dovrà considerare sia gli **indicatori di avanzamento** (che registrano la situazione fino al momento in cui il partecipante lascia l'operazione FSE: n. destinatari approvati, avviati e conclusi), che gli **indicatori di risultato a lungo termine** (effetti di misura 6 mesi dopo aver lasciato l'intervento: n. opportunità di lavoro/tirocinio" avviate e concluse).

Le attività di monitoraggio dovranno seguire e rispettare le eventuali successive procedure che potranno essere stabilite a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del Programma Garanzia Giovani.

Tenuto conto dell'innovatività dell'iniziativa e delle sue caratteristiche sperimentali, la presente Direttiva sarà oggetto di un attento monitoraggio e valutazione degli esiti. Gli esiti rilevati a partire dal primo trimestre di attività potranno anche portare ad una revisione della Direttiva per mettere in atto azioni migliorative finalizzate ad adeguarne contenuti e caratteristiche sulla base dei punti di migliorabilità eventualmente rilevati o di modifiche dettate a livello nazionale. Tali modifiche, nei limiti di quanto stabilito dal Piano Esecutivo Garanzia Giovani, saranno approvate con Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro.

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 11/21

8. Destinatari

I percorsi di reinserimento sono destinati prioritariamente ai **giovani NEET (persone disoccupate o inattive che non sono in educazione né in formazione) di età non superiore ai 18 anni:**

- che non abbiano alcun contratto di lavoro in essere;
- che non stiano frequentando un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione;
- che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione-formazione conseguendo una qualifica di 3° livello EQF a conclusione di un percorso triennale di istruzione e formazione o attraverso un contratto di apprendistato in obbligo formativo, coerente con il percorso di quarto anno prescelto, secondo la tabella di raccordo riportata nell'appendice 2 della presente Direttiva;

I giovani che vogliono aderire al Programma Garanzia Giovani **possono registrarsi direttamente nel portale Veneto della Garanzia Giovani** (<http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanzia-giovani>); per completare l'adesione i giovani interessati dovranno recarsi ad uno sportello di *Youth Corner* (tale comunicazione verrà inviata via mail automaticamente al giovane nel momento in cui egli aderisce al programma attraverso il portale).

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti durante il colloquio di presa in carico effettuato presso lo Youth Corner, e dichiarati dal giovane con autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

La partecipazione all'intervento di utenti privi di requisiti comporta la non finanziabilità dello stesso qualora gli utenti privi dei requisiti abbiano concorso a formare il numero minimo richiesto per l'avvio.

Per poter accedere alla fase di selezione e partecipare ai percorsi finanziati nell'ambito della presente Direttiva, tutti i destinatari dei progetti dovranno essere registrati e profilati nel suddetto portale veneto della Garanzia Giovani.

Qualora il giovane che si presenta allo *Youth Corner* di un ente privato accreditato non abbia già attiva una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) resa a un Centro per l'Impiego o all'Inps, la sottoscrizione del Patto di Servizio Garanzia Giovani è considerata come manifestazione d'immediata disponibilità al lavoro ai sensi del D. Lgs 181/2000 e nel sistema informativo lavoro del Veneto verrà pertanto registrata d'ufficio una DID con data uguale a quella della sottoscrizione del Patto di Servizio Garanzia Giovani.

In relazione alla fase di selezione e stesura della graduatoria di merito, si precisa che, tenuto conto anche della Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione, a parità di condizioni dei destinatari dovrà essere data priorità ai giovani con meno di 25 anni. Persistendo la situazione di parità di condizioni dovrà essere data priorità ai soggetti iscritti da più tempo alla Programma GG.

Di norma, ciascun soggetto potrà partecipare ad un solo percorso finanziato.

Considerata l'opportunità di estendere la possibilità di conseguire un diploma professionale anche ai giovani in possesso di qualifica coerente, ma che per età o per altre ragioni non possono accedere al programma di reinserimento in percorsi formativi finanziati con i fondi di Garanzia Giovani, con successiva deliberazione sarà approvato un avviso di apertura termini per la presentazione di progetti per percorsi di quarto anno con riconoscimento in attività libera ex art. 19 L.R. 10/1990.

8.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi e concludersi con almeno 12 allievi formati.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore.

Gli interventi regolarmente avviati ma conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 14.a.

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 12/21

9. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell'Accordo siglato il 27 luglio 2011 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto interministeriale dell'11.11.2011.

Più in dettaglio, la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:

- per le competenze di base, all'allegato 4 dell'Accordo del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico-professionali specifiche della figura, al Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all'Accordo del 27.7.2011.

10. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

Agli studenti che interrompono il percorso di quarto anno prima del conseguimento del diploma professionale e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

Il diploma conseguito a conclusione di un percorso di quarto anno di IeFP può essere registrato sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti riferiti al seguente avviso:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo in regola con i requisiti di accreditamento delle strutture che realizzano percorsi triennali definiti dal DM 29.11.2007. Il possesso dei requisiti previsti dal citato DM 29.11.2007 da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti costituisce condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 - la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 13/21

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Non sono ammessi alla presentazione dei progetti gli Istituti Professionali di Stato accreditati nell'ambito dell'obbligo formativo, ai quali sarà riservato un apposito avviso di apertura termini per la presentazione di percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale, da attivare in via sussidiaria in esecuzione dell'Accordo integrativo siglato tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale in data 4/12/2014.

12. Forme di partenariato

In coerenza con gli obiettivi specifici ed operativi relativi PON YEI, al fine di poter dar corso alle azioni descritte, si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese nella fase di individuazione di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi richieste dal mercato del lavoro.

A tal fine è **obbligatorio prevedere il partenariato aziendale** (operativo o di rete²) **con almeno un datore di lavoro privato (imprese e/o studi professionali)** del settore professionale interessato. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante.

I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:

- nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
- nella fase di progettazione del percorso formativo;
- nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo.

In relazione alle forme di partenariato, si precisa che, nell'ambito di ciascun progetto, possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato tra Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Inoltre allo scopo di favorire la coprogettazione dei percorsi di quarto anno è **obbligatorio prevedere un partenariato con almeno un diverso Organismo di Formazione o Istituto Professionale di Stato che eroghi percorsi triennali di IeFP nella qualifica corrispondente al percorso di quarto anno proposto.**

La mancata presentazione dei moduli di adesione delle partnership obbligatorie (almeno un datore di lavoro privato del settore professionale interessato e almeno un OdF o IPS che attui percorsi triennali di IeFP nella qualifica corrispondente al percorso di quarto anno proposto) **comporta l'inammissibilità del progetto.**

13. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente dovrà prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all'approvazione del progetto ed autorizzate per iscritto dal Direttore della Sezione Formazione. L'autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di non riconoscimento

² per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda agli "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività"

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 14/21

delle attività delegate. Per l'autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi specialistici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto.

Tali attività dovranno essere pertanto realizzate direttamente dal beneficiario, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, oppure mediante ricorso a prestazioni individuali.

14. Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente avviso ammontano complessivamente a euro 3.023.778,83.

Il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando due diversi parametri:

- parametro orario = 85,00 euro per ora corso;
- parametro allievo = 403,50 euro per allievo.

Secondo la seguente formula:

$$\begin{array}{rcl} \text{contributo pubblico orario} & & \text{contributo pubblico allievo} \\ = & + & = \\ 85,00 * \text{monte ore corso} & & 403,50^3 * \text{n. allievi} \\ & & \text{(nel limite massimo di € 8.070,00)} \end{array}$$

Le erogazioni dei contributi assegnati avverranno per mezzo del servizio di pagamento verso i beneficiari finali delle iniziative, messo a disposizione dal MEF tramite il S.I. IGRUE, facendo seguito a specifiche richieste di erogazione (RDE) da parte dell'Amministrazione Regionale.

Lo stesso IGRUE provvederà all'erogazione tramite la Banca d'Italia, a valere sui fondi disponibili assegnati, subordinatamente alla loro effettiva sussistenza.

14.a. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, **a pena di inammissibilità**, secondo queste modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it⁴) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli organismi di formazione accreditati; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non accreditati e comunque non già in possesso delle credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale⁵;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;

³ Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo).

⁴ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione>

⁵ Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce "Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati"

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 15/21

- passaggio del progetto in stato “completato” attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato “completato” è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione⁶ al finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con apposizione di **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
 - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
 - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
 - scansione della documentazione in originale a supporto dell'istanza (lettere di intenti delle imprese, analisi di fabbisogni ecc.);

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

- le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere spedite tramite PEC;
- la **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica entro il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, pena l'esclusione, inviando una mail dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, **protocollo.generale@pec.regione.veneto.it**;
- nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **“PON YEI - Quarto anno per il diploma professionale**;
- nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **“Sezione Formazione”**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto⁷;
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti intervenga in giornata festiva o di sabato, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia;
- qualora il soggetto proponente richieda l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative in spazi didattici non ancora verificati ai sensi della DGR 3289/2010 dovrà allegare alla domanda di ammissione:
 - scansione della modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
 - scansione dei documenti elencati nella modulistica;

Il formulario per la redazione dei progetti, che sarà successivamente approvato con Decreto del Direttore della Sezione Formazione⁸, sarà fornito unicamente a scopo di diffusione. Può essere utilizzato per la redazione delle bozze di lavoro, ma in ogni caso non può essere utilizzato per la trasmissione elettronica.

La Sezione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

⁶ Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce “Attività 2015/2016. Formazione quarto anno”

⁷ http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto#def_pec

⁸ Disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce “Attività 2015/2016. Formazione quarto anno”

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 16/21

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5061 – 5026 – 5071;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

16. Procedure e criteri di valutazione dei progetti

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 giugno 2007 del POR FSE 2000/2006, aggiornati e specificati con quanto approvato in occasione della seduta del Comitato di Sorveglianza del 25 gennaio 2008 del POR FSE 2007/2013.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non approvabilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione di merito.

- I progetti verranno istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dal bando:
 1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
 2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
 3. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
 4. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
 5. numero e caratteristiche dei destinatari;
 6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
 7. rispetto delle caratteristiche progettuali espone nella presente Direttiva;
 8. presenza e completezza del conto economico per la realizzazione del progetto;
 9. completezza del formulario (tra cui presenza dei partenariati obbligatori richiesti dalla presente Direttiva: almeno un datore di lavoro privato del settore professionale interessato e almeno un OdF o IPS che attui percorsi triennali di leFP nella qualifica corrispondente al percorso di quarto anno proposto).

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

Griglia per la scheda di valutazione

Parametro 1	RAPPORTO CON LA SITUAZIONE ECONOMICO-TERRITORIALE	Livello	Punteggio massimo
		Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 17/21

	Rapporto con la situazione economico – territoriale in termini di circostanziata descrizione della proposta rispetto alle esigenze del territorio e/o delle aziende nel contesto economico del Veneto.	Ottimo	8 punti
Parametro 2	QUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA PROPONENTE Esperienza del soggetto proponente nella realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione per figure di operatore corrispondenti al progetto proposto. Rapporto esistente tra rappresentatività formativa della struttura stessa e il progetto proposto - grado di raccordo con i sistemi produttivi locali – livello di coinvolgimento dei partenariati istituzionali e aziendali	Livello	Punteggio massimo
		Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
		Ottimo	8 punti
Parametro 3	OBIETTIVI PROGETTUALI Coerenza della proposta con gli obiettivi del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani – Progetto che prevede azioni di accompagnamento al lavoro (collettive o individuali)	Livello	Punteggio massimo
		Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
		Ottimo	8 punti
Parametro 4	METODOLOGIA E VALUTAZIONE Metodologie applicate per la realizzazione dell'intervento formativo. Modalità di valutazione e certificazione periodica e annuale. Modalità di relazione con gli utenti	Livello	Punteggio massimo
		Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
		Ottimo	8 punti
Parametro 5	GARANZIE OCCUPAZIONALI E AZIONI DI PLACEMENT Descrizione modalità e azioni volte ad agevolare il raccordo con il sistema produttivo e lo sbocco occupazionale	Livello	Punteggio massimo
		Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
		Ottimo	8 punti
Parametro 6	QUALITÀ DELLA PROPOSTA Qualità della proposta in termini di conformità, completezza ed esaustività della stessa rispetto a quanto esplicito nella direttiva e nelle disposizioni sulla compilazione della domanda e del progetto.	Livello	Punteggio massimo
		Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	2 punti
		Discreto	4 punti
		Buono	6 punti
		Ottimo	8 punti

Sono finanziati in ordine decrescente i progetti per classi intere di punteggio fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

È fatta salva la possibilità di chiedere il riconoscimento ex art. 19 L.R. 10/1990 senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, dei progetti giudicati ammissibili ma non finanziabili.

17. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 18/21

Il Decreto del Direttore della Sezione Formazione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it⁹, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹⁰, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 31.12.2015 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.

I progetti devono concludersi entro il 31.12.2016.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Per i progetti di competenza della Sezione Formazione, il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Settore Programmazione e Gestione.

22. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

⁹ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce "Attività 2015/2016. Formazione quarto anno"

¹⁰ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> alla voce "Attività 2015/2016. Formazione quarto anno".

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 19/21

APPENDICE 1 - Interventi di quarto anno: articolazione didattica

Gli interventi di quarto anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del quarto anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze specifici della figura - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali previsti nel Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 prima e seconda parte all'Accordo del 27.7.2011

Quarto anno (990 ore)

COMPETENZE DI BASE • competenza matematica, scientifico tecnologica • competenza linguistica • competenza storico, socio-economica	Ore 250	Flessibilità didattica-organizzativa del 10%
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI Standard delle competenze tecnico professionali caratterizzanti le figure relative ai diplomi professionali di cui al repertorio nazionale dell'offerta di IeFP: - project-work - laboratori di impresa simulata	Ore 440	
STAGE	Ore da 260 a 300 ore	
TOTALE (inclusi gli esami finali)	ORE 990	

ALLEGATO B alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 20/21

APPENDICE 2 - Figure professionali percorsi quadriennali (allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011)

FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI QUADRIENNALI	RACCORDO CON LE FIGURE DEI PERCORSI TRIENNALI
1. tecnico edile	in continuità con la figura dell'operatore edile
2. tecnico elettrico	in continuità con la figura dell'operatore elettrico
3. tecnico elettronico	in continuità con la figura dell'operatore elettronico
4. tecnico grafico	in continuità con la figura dell'operatore grafico
5. tecnico delle lavorazioni artistiche	in continuità con la figura dell'operatore delle lavorazioni artistiche
6. tecnico del legno	in continuità con la figura dell'operatore del legno
7. tecnico riparatore di veicoli a motore	in continuità con la figura dell'operatore alla riparazione dei veicoli a motore
8. tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	in continuità con la figura dell'operatore meccanico
9. tecnico per l'automazione industriale	
11. tecnico dei servizi di sala e bar	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
12. tecnico dei servizi di impresa	in continuità con la figura dell'operatore amministrativo – segretariale
13. tecnico commerciale delle vendite	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di vendita
14. tecnico agricolo	in continuità con la figura dell'operatore agricolo
15. tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
16. tecnico dell'abbigliamento	in continuità con la figura dell'operatore dell'abbigliamento
18. tecnico di cucina	in continuità con la figura dell'operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
19. tecnico di impianti termici	in continuità con la figura dell'operatore di impianti termoidraulici
20. tecnico dei servizi di promozione e accoglienza	in continuità con la figura dell'operatore ai servizi di promozione ed accoglienza
21. tecnico della trasformazione agroalimentare	in continuità con la figura dell'operatore della trasformazione agroalimentare

L'inquadramento professionale delle figure di "tecnico di istruzione e formazione professionale", correlate al 4° livello EQF, si colloca in progressione verticale rispetto alle figure dell'operatore professionale (previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF), di cui costituiscono la naturale evoluzione.

La figura del tecnico di IeFP si differenzia dall'operatore di IeFP per:

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze,
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche,
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività,
- la tipologia del contesto di operatività,
- la presenza di ulteriori specializzazioni,

oltre che, più in generale per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.

Il tecnico di IeFP svolge funzioni di media complessità fondate su processi decisionali non completamente autonomi, a cui è chiamato a collaborare nell'individuare alternative d'azione, anche elaborate fuori dagli

ALLEGATOB alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 21/21

schemi di protocollo, ma entro un quadro di azione che può essere innovato, ricalibrato e stabilito solo da figure in possesso delle qualificazioni correlate ai livelli superiori.¹¹

¹¹ Fonte: "Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale" siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010.



ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 1/30



UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



METTITI IN MOTO! Neet vs Yeet **Le opportunità per i giovani in Veneto**

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per
l'Occupazione Giovanile
PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI

**ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE
DELLE ATTIVITÀ
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE**

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 2/30

A. DISPOSIZIONI GENERALI	4
1. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	4
2. DEFINIZIONI	5
3. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI	6
4. PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI	8
5. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LA REGIONE	9
B. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ	10
6. ATTO DI ADESIONE	10
7. DESTINATARI	10
8. ATTIVITÀ DI SELEZIONE	11
9. PUBBLICIZZAZIONE	11
10. AVVIO DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI	12
11. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	12
12. VISITE DIDATTICHE	13
13. ESERCITAZIONI PRATICHE	14
14. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI STAGE	14
15. REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ	15
16. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE ATTIVITÀ	16
17. RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA	16
18. PROVE D’ESAME FINALI	17
19. VARIAZIONI PROGETTUALI	17
20. VARIAZIONE SEDE DELL’INTERVENTO	17
21. MONITORAGGIO	18
22. CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO)	18
23. ADEMPIMENTI CONCLUSIVI	19
24. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E INTERPRETATIVE	19
C. ASPETTI FINANZIARI	20
25. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	20
26. RESTITUZIONI	21
D. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	23
27. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO	23
28. ADEMPIMENTI CONTABILI	24
29. ALLIEVI	24
30. CONDIZIONI PER LA VERIFICA DEL RENDICONTO	24
31. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	25
E. VIGILANZA E CONTROLLO	26
32. ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA REGIONE VENETO	26
33. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E DOCUMENTALI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	26
34. VERIFICHE IN LOCO SULLA REGOLARITÀ DELLE ATTIVITÀ	26
35. VERIFICHE AMMINISTRATIVE SUGLI ASPETTI FINANZIARI	27
36. VERIFICHE RENDICONTALI	28

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 3/30

37. DECURTAZIONI, REVOCHE E SOSPENSIONI CAUTELATIVE DEL FINANZIAMENTO .	28
38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 4/30

A. DISPOSIZIONI GENERALI**1. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

Con il presente documento vengono sanciti gli obblighi, in capo al beneficiario, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per l'avvio, la realizzazione e la rendicontazione dei percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale.

In tale contesto il presente avviso, inserito nel Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani. Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota CE n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014) intende rendere disponibili interventi formativi di quarto anno finalizzati al conseguimento di un diploma professionale inquadrabile nel quarto livello EQF e al successivo inserimento lavorativo.

Le fonti normative di riferimento sono:

- Regolamenti CE nn. 1081/2006, 1083/2006, 1828/2006 in materia di Fondi Strutturali per la programmazione 2007-2013;
- Regolamenti UE nn. 1303/2013, 1304/2013, 215/2014, s.m.i ed emanandi in materia di Fondi Strutturali e di investimento europei SIE per la programmazione 2014-2020;
- Regolamenti CE nn. 800/2008, 1857/2006, 1998/2006 e s.m.i. in materia di aiuti di stato;
- D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008 ("Norma sull'ammissibilità della spesa") e s.m.i.;
- DGR nn. 551 e 555 del 15 aprile 2014.
- L. 53/2003, D. Lgs 226/2005 e gli Accordi in Conferenza Unificata in materia di percorsi di istruzione e formazione;
- DGR n. 98 del 11/02/2014.

Sono soggetti alle presenti disposizioni gli interventi per i quali la Regione abbia disposto, con formale atto, la concessione di contributi a fondo perduto ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e s.m.i.

Per quanta riguarda i riferimenti normativi ai Regolamenti CE nn. 1081/2006, 1083/2006, 1828/2006, tali riferimenti dovranno ritenersi validi sino alla determinazione di diverse procedure disciplinate dal Sistema di Gestione e Controllo, che sarà adottato sulla base dei nuovi Regolamenti UE e opportunamente pubblicizzate sul sito istituzionale della Regione del Veneto e in ogni altra forma opportuna.

Nella redazione delle presenti disposizioni si è, inoltre, tenuto conto della versione del "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al F.S.E." (P.O. 2007-2013) elaborato di concerto da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come approvato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 7 luglio 2011, che dovrà ritenersi applicabile sino all'adozione del nuovo Vademecum riferito al periodo di programmazione 2014-2020.

Il nuovo Vademecum riferito al periodo di programmazione 2014-2020, prima dell'eventuale approvazione definitiva, potrà costituire fonte interpretativa di riferimento.

Nelle more dell'adozione del Sistema di gestione e controllo regionale 2014-2020, varranno le disposizioni previste nel Si.Ge.Co. già in uso nella programmazione FSE 2007-2013.

Nel presente documento sono altresì indicati le condizioni e i limiti di erogazione dei contributi usufruibili dal beneficiario nonché i casi di revoca, totale o parziale, dei contributi, le ipotesi di mancato riconoscimento delle spese e delle attività sostenute e i relativi procedimenti. Il diritto di credito certo, liquido, esigibile, matura in capo al beneficiario solo con l'intervenuta approvazione, con atto della struttura competente e nei limiti di detta approvazione, del rendiconto.

In conformità a quanto previsto dal citato "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al F.S.E.", i contributi di cui al presente provvedimento, in quanto finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale e di aiuti alle persone nell'ambito di un regime di sovvenzione (concessione amministrativa) ex art. 12 della legge n. 241/90, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

Gli interventi devono essere gestiti mediante utilizzo dell'applicativo Registro On-line. Nel presente documento tutti i riferimenti ai registri delle presenze e/o ai fogli mobili individuali preventivamente vidimati vanno ricondotti, ove previsto, al sistema di registrazione on-line rilasciato dalla Regione del Veneto.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 5/30

2. DEFINIZIONI

- **Beneficiario:** ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento n. 1083/2006, il beneficiario è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. Secondo l'art. 2, c. 10 del nuovo Regolamento n. 1303/2013, il beneficiario è un organismo pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. Ai fini delle presenti disposizioni, il beneficiario è il Soggetto attuatore in capo al quale è assegnato il finanziamento con l'atto di approvazione dei risultati delle istruttorie.
- **Operazione:** ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento CE 1083/2006, l'operazione è un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce. Secondo l'art. 2, c. 9 del nuovo Regolamento n. 1303/2013, analogamente, l'operazione è un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate. Ai fini delle presenti disposizioni, l'operazione è rappresentata dall'insieme dei progetti approvati nell'ambito di una Direttiva a favore dello stesso beneficiario.
- **Costo ammissibile:** ai fini delle presenti disposizioni, si definisce costo ammissibile il costo calcolato sulla base delle attività realizzate nei limiti e alle condizioni specificate dal presente documento e dalla Direttiva di riferimento. Il regime giuridico di riferimento relativamente alle unità di costo standard è quello previsto dall'art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.
- **Affidamento a terzi:** procedura mediante la quale il beneficiario, per realizzare una determinata attività (o parte di essa) acquisisce all'esterno, da soggetti terzi non partner e non persone fisiche, forniture e servizi. L'affidamento a terzi prevede esclusivamente le seguenti ipotesi:
 1. delega, ossia affidamento di azioni/prestazioni/servizi organizzati, coordinati ed eseguiti aventi relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati al progetto, e che hanno costituito elemento fondante della valutazione dell'interesse pubblico del progetto stesso;
 2. acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione; costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di acquisizione di forniture e servizi, la locazione degli immobili, il noleggio di attrezzature, l'organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni, l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo e le attività di consulenza amministrativa e contabile. Per l'acquisizione di forniture e servizi non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione.

Non costituiscono ipotesi di affidamento a terzi:

- a) gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o collaborazione individuale;
- b) gli incarichi professionali a studi associati se costituiti, in conformità alla legge 23 novembre 1933, n. 1815, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico;
- c) gli incarichi affidati a società costituite ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n.183 o associazioni professionali operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico, con esclusivo riferimento agli incarichi affidati ai soci professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, che conferiscano la loro prestazione esclusivamente alla società o all'associazione;
- d) gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di partita IVA (anche ditte individuali), solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo.

Le fattispecie non comprese nell'elenco di cui sopra costituiscono sempre ipotesi di affidamento a terzi.

- **Partner:** il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 6/30

- Partenariato operativo e di rete: il partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono gli obiettivi progettuali e che partecipano attivamente, a diversi livelli, alla realizzazione delle attività; si distinguono tra partner operativi e partner di rete.

Il partner operativo si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si distingue dal partner di rete che supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del partner operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte. Per garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse progettuali e la partecipazione attiva dell'intera compagine partenariale, devono essere individuati adeguati strumenti e meccanismi volti ad assicurare la collaborazione tra i partner nonché il raccordo tra il soggetto proponente e l'Amministrazione concedente.

Non possono essere oggetto di affidamento a terzi le attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso.

Tali attività dovranno essere pertanto realizzate direttamente dal beneficiario, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, oppure mediante ricorso a prestazioni individuali occasionali.

Sono assimilate al partenariato, anche se non previste a progetto, le attività affidate:

- a) da parte di associazioni ai propri associati e viceversa;
- b) da parte di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati;
- c) da parte di consorzi o società consortili ai propri consorziati e viceversa;
- d) da parte di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359, c.c.;
- e) da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

3. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a. realizzare le attività nel rispetto delle disposizioni comunitarie nazionali e regionali e dei progetti approvati e nei termini previsti dalle disposizioni di riferimento;
- b. attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e non discriminazione previste all'art. 16 del Regolamento CE n. 1083/2006 e nell'art. 7 del Reg. UE n. 1303/2013, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 17 Reg. CE 1083/2006 e art. 8 del Reg. UE n. 1303/2013) e dei livelli essenziali di prestazione definiti per i percorsi di istruzione e formazione dal D. Lgs. 226/2005;
- c. informare la potenziale utenza degli interventi circa:
 - le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
 - il fatto che l'intervento è finalizzato al conseguimento di un diploma professionale;
 - il fatto che il progetto è finanziato con contributo pubblico.
- d. garantire, nei confronti della Regione Veneto e dei destinatari, la competenza e la professionalità degli operatori necessarie alla realizzazione del progetto approvato e il rispetto dei ruoli professionali previsti dal progetto;
- e. garantire, nei confronti della Regione Veneto, il possesso da parte dei destinatari dei requisiti soggettivi di accesso previsti dai progetti e dalle direttive di riferimento, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, conservandola presso la propria sede. Detta documentazione dovrà essere esibita a richiesta dell'amministrazione regionale, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del DPR 445/2000 per la verifica, anche a campione, della veridicità delle certificazioni rilasciate dal legale rappresentante del beneficiario in ordine al possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari;

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 7/30

- f. disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade sull'esclusiva responsabilità del beneficiario nei confronti della Regione la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
- g. richiedere preventiva autorizzazione alla Sezione Formazione all'uso di nuovi spazi didattici per le eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate;
- h. disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
- i. produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. Il beneficiario del finanziamento è altresì tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione Veneto, a fini ispettivi e di controllo. Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del finanziamento;
- j. garantire la conformità delle mansioni effettivamente svolte dagli allievi in stage rispetto ai contenuti e obiettivi del progetto. In difetto non saranno riconosciuti l'attività e il contributo riferibile all'allievo o agli allievi per i quali sia stato accertato il difetto formativo;
- k. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del contributo, ad eccezione delle attività autorizzate per la formazione in assetto lavorativo;
- l. comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione o ragione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica ecc.);
- m. comunicare tempestivamente alla Regione le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali ecc. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione dei contributi, qualora, per effetto di tali modifiche, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla vigente normativa o dalle disposizioni comunitarie, nazionali o regionali per accedere ai contributi stessi o alla disciplina dell'accreditamento;
- n. adottare una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni, in conformità con quanto previsto dall'art. 60, comma 1, lettera d) del Regolamento CE 1083/2006 e dall'art. 125 comma 4, lettera b) del Regolamento n.1303/2013, oltre alle disposizioni di cui al punto "Adempimenti contabili";
- o. registrare le attività oggetto di finanziamento secondo le presenti disposizioni e secondo quanto previsto dalle Direttive di riferimento;
- p. corrispondere tempestivamente i gettoni di presenza e i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione d'esame secondo le vigenti disposizioni;
- q. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei lavoratori;
- r. conservare in originale, a disposizione dell'Autorità pubblica competente, la documentazione delle spese per sei anni dalla data dell'ultimo pagamento relativo alle attività finanziate;
- s. al fine di rispettare il divieto di doppio finanziamento delle spese, contabilizzare a norma di legge tutte le entrate derivanti dai finanziamenti pubblici per la formazione professionale, nonché tutte le entrate eventualmente generate dall'intervento finanziato, che riducono il contributo pubblico per la parte eccedente i dati a preventivo;
- t. garantire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- u. conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria delle attività svolte, nonché a conservare una copia della documentazione riferita alle assicurazioni stipulate presso la sede di svolgimento dell'attività;

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 8/30

- v. gestire in proprio le attività progettuali, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento;
- w. utilizzare, per le comunicazioni previste dalla Direttiva di riferimento e dalle presenti disposizioni, il sistema gestionale informatico messo a disposizione dalla Regione Veneto;

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che il beneficiario conclude con terzi in relazione al progetto approvato. Il beneficiario esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal beneficiario o dai partner, a pena di revoca del finanziamento.

4. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO A TERZI

Qualora il beneficiario, entro i limiti e alle condizioni previsti dalle Direttive di riferimento, abbia necessità di affidare parti di attività a soggetti esterni, sia nell'ipotesi di delega che in quella di acquisizione di beni e servizi, dovrà seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento. Sono previste procedure diverse in relazione al valore complessivo dell'affidamento stesso, calcolato sul totale dell'operazione, ossia del progetto o del gruppo di progetti approvati a favore del beneficiario relativamente allo stesso atto programmatico (avviso).

Le procedure sono le seguenti:

- valore affidamento fino a Euro 20.000,00: acquisizione diretta;
- valore affidamento da Euro 20.000,01 a Euro 50.000,00 (Euro 40.000,00 per i soggetti pubblici): consultazione di almeno tre operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa);
- valore affidamento da Euro 50.000,01 (Euro 40.000,01 per i soggetti pubblici) a Euro 100.000,00: consultazione di almeno cinque operatori qualificati se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagine di mercato oppure tramite elenco di operatori qualificati nel rispetto del principio di rotazione;
- valore affidamento da Euro 100.000,01 a Euro 207.000,00 previsione di un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione; la scelta è di norma effettuata con il criterio economicamente più vantaggioso; pubblicazione dell'avviso sul sito del beneficiario e su almeno un quotidiano regionale e apertura delle offerte in seduta pubblica;
- valore affidamento da Euro 207.000,01 selezione del soggetto terzo con procedure ispirate conformi ai principi del codice dei contratti pubblici.

E' vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni in quanto finalizzato all'elusione della procedure di cui sopra.

E' sempre fatta salva la possibilità di utilizzare, per ogni soglia di valore, procedure di affidamento previste per soglie di valore superiori.

Nel caso in cui il Beneficiario abbia natura pubblica dovrà, inoltre, rispettare, ove applicabile, il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. Lgs 163/2006).

Tutti i soggetti, che per legge sono tenuti all'osservanza delle procedure del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 163/2006), a prescindere dal valore delle acquisizioni sopra descritte, ed in particolare per le acquisizioni in economia (art. 125 Codice degli appalti), dovranno valutare i requisiti di ordine generale dei fornitori come previsto all'art. 38.

La violazione delle procedure sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento".

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 9/30

5. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LA REGIONE

Tutte le richieste di autorizzazione e le comunicazioni destinate alla Regione e da acquisire formalmente agli atti, devono pervenire dai beneficiari esclusivamente tramite PEC o attraverso le funzioni di gestione disponibili nel sistema gestionale.

Devono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale rappresentante tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà e le comunicazioni o le richieste di autorizzazione non gestite da funzioni specifiche del sistema gestionale e che necessitano di essere acquisite con data certa al protocollo regionale.

Le richieste di autorizzazione o le comunicazioni che non siano già gestite da funzioni specifiche del sistema gestionale e che non necessitano di essere acquisite con data certa, devono pervenire alla Regione attraverso la funzione di gestione “materiali interni” presente nel sistema gestionale.

La posta elettronica ordinaria può essere utilizzata esclusivamente per le mere comunicazioni che non necessitano di acquisizione formale.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 10/30

B. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ**6. ATTO DI ADESIONE**

Successivamente all'approvazione dei progetti, e prima dell'avvio dell'operazione, il beneficiario trasmette al protocollo regionale l'Atto di Adesione redatto secondo il modello approvato, sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante e accompagnato da dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

La sottoscrizione dell'atto di adesione è condizione indispensabile per l'avvio dei progetti.

Ai sensi della vigente normativa inerente alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (D. Lgs. N. 159 del 6/9/2011 e s.m.i.), il beneficiario dovrà tener conto delle indicazioni di seguito illustrate:

- per le attività di importo pari o inferiore a euro 150.000,00 i beneficiari non dovranno produrre alcuna documentazione;
- per le attività di importo superiore a euro 150.000,00 sia i beneficiari iscritti alla C.C.I.A.A. che quelli non iscritti, ad eccezione degli Enti pubblici, dovranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva firmata con firma digitale dal legale rappresentante recante le indicazioni di tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società, come previsto dall'art. 85 comma 2, nonché dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 85 comma 2bis. Ciascuno dei suindicati soggetti dovrà inoltre compilare la dichiarazione sostitutiva relativa ai propri famigliari o conviventi prevista dall'art. 85 comma 3. Le suddette dichiarazioni sostitutive devono essere trasmesse dal beneficiario contestualmente alla trasmissione dell'atto di adesione.

Con l'atto di adesione il beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione e il finanziamento dell'operazione, accetta formalmente il finanziamento e si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, dalle presenti disposizioni e dalle specifiche disposizioni della direttiva di riferimento.

In particolare, nell'atto di adesione il beneficiario dichiara la modalità prescelta in ordine al sistema di contabilità separata o alla codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1083/06, e dall'art. 125 comma 4 lettera b del Regolamento n.1303/13

Nell'atto di adesione il beneficiario indica il domicilio eletto presso il quale intende che ogni comunicazione connessa al progetto approvato, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, venga inoltrata.

Eventuali variazioni del domicilio eletto non previamente comunicate alla competente struttura tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente riconosciute.

Un originale dell'atto di adesione riferito all'operazione viene inoltrato tramite e-mail provenienti da caselle di posta elettronica certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia valido e rilasciato da un certificatore accreditato, secondo le disposizioni pubblicate nel sito internet della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto#def_pec.

L'Amministrazione Regionale verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegate all'atto di adesione, ai sensi degli articoli 71 e ss del D.P.R. n. 445/00.

L'Amministrazione Regionale dichiara decaduto il beneficiario, previo procedimento ex l. n. 241/90 e s.m.i., qualora, in esito ai predetti controlli, emergano dichiarazioni non conformi.

L'atto di adesione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 della L. 21.12.1978 n. 845.

7. DESTINATARI

Per l'attuazione dei progetti gli allievi iscritti dovranno essere in possesso dei requisiti specificati nella direttiva di riferimento.

Per poter accedere alla fase di selezione, tutti i destinatari dei progetti dovranno obbligatoriamente essere registrati e profilati nel portale veneto della Garanzia Giovani, secondo le modalità previste dalla Direttiva di riferimento.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 11/30

Agli atti dell'Ente va tenuta tutta la documentazione attestante tali requisiti e/o eventuali autocertificazioni degli utenti. Per i minori le predette autocertificazioni sono prodotte dai rispettivi esercenti la potestà dei genitori o dai tutori.

Non potranno avvalersi dell'autocertificazione i cittadini stranieri residenti in Italia che debbano dichiarare stati, fatti e qualità personali non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Detta documentazione dovrà essere esibita a richiesta dell'amministrazione regionale, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica, anche a campione, della veridicità delle certificazioni rilasciate dal legale rappresentante del beneficiario in ordine al possesso dei requisiti soggettivi degli allievi. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, il difetto accertato dei requisiti soggettivi in capo a uno o più allievi comporterà la non rendicontabilità dell'allievo/i mancante/i dei requisiti e la revoca del finanziamento qualora l'allievo/i non rendicontabile/i abbia/no concorso a formare il numero minimo necessario per ottenere l'autorizzazione all'avvio dell'intervento.

8. ATTIVITA' DI SELEZIONE

Qualora la Direttiva di riferimento o il progetto approvato prevedano attività di selezione, il beneficiario comunica alle strutture regionali competenti, almeno tre giorni prima, la data di apertura dell'attività di selezione secondo le modalità prevista dalla Direttiva medesima.

Al fine di consentire un'adeguata informazione all'utenza, la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione deve essere fissata almeno venti giorni dopo la data di apertura, fermo restando quanto previsto dalla Direttiva di riferimento.

I documenti relativi alla eventuale selezione dovranno rimanere agli atti presso ciascun beneficiario.

Le selezioni che dovessero rendersi necessarie successivamente, secondo le modalità prevista dalla Direttiva medesima, potranno essere effettuate entro il limite dei costi preventivati e dei tempi utili per l'inserimento di nuovi partecipanti.

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti le modalità di selezione, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

9. PUBBLICIZZAZIONE

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo;
- il fatto che il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Garanzia Giovani cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e secondo quanto previsto dall'Autorità di Gestione.

Gli interventi informativi e pubblicitari devono rispettare le disposizioni previste nell'allegato XII punto 2 del Regolamento UE n. 1303/2013, e devono essere coerenti con il piano di comunicazione di cui all'all. A, punto G della delibera di Giunta Regionale n. 551 del 15 aprile 2014¹, nonché quanto previsto nella Direttiva di riferimento.

Ogni iniziativa, supporto e atto di comunicazione o diffusione inerente alla Garanzia Giovani deve obbligatoriamente recare, in particolare:

- l'emblema dell'Unione europea, con il riferimento al Fondo sociale europeo e all'Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile;
- Il logo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Il logo della Regione;
- il logo della Garanzia Giovani

Le azioni di orientamento saranno divulgate attraverso la rete "Youth Corner", e durante le attività di orientamento erogate dai Centri di formazione professionale, nell'ambito della campagna informativa che l'Amministrazione regionale attiverà prioritariamente attraverso portali istituzionali, news-letter brochure e altri canali informativi tradizionali e non o tramite social media, nonché attraverso la piattaforma "GaranziaGiovaniVeneto.it", (cfr. scheda Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia giovani).

¹ <http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DetailDgr.aspx?id=273456>

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 12/30

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione del cofinanziamento obbligatorio e delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

La Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 Febbraio 2014 ha approvato l'istituzione e la definizione del logo identificativo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002.

Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link www.regione.veneto.it/web/formazione/accreditamento. In tale guida, è indicato il corretto utilizzo del logo nei contesti promozionali nei quali devono essere inseriti anche i loghi del Fondo Sociale Europeo nel Veneto.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 3289/2010 punto 4 lett. a).

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

10. AVVIO DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI

Per l'autorizzazione all'avvio del progetto o degli interventi, il beneficiario inserisce nel portale regionale prima della data prevista per l'avvio dell'intervento le informazioni (ove richieste) riferite a:

- data di inizio prevista;
- elenco e caratteristiche degli operatori coinvolti;
- calendario dell'intervento;
- elenco e caratteristiche dei destinatari delle attività nonché le azioni formative di provenienza
- eventuali altre informazioni richieste dal sistema gestionale in base alla tipologia di attività.

e provvede a richiedere per le vie brevi (e-mail ordinaria o telefono) l'autorizzazione all'avvio.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

La struttura competente, verificata la completezza e correttezza delle informazioni richieste e il rispetto delle condizioni previste dalla Direttiva di riferimento, autorizza l'avvio del progetto o dell'intervento. L'autorizzazione all'avvio consente di gestire la registrazione delle presenze tramite il registro on-line, rendendo visibili le lezioni.

Non è consentito l'avvio delle attività prima del rilascio dell'autorizzazione regionale.

In caso di attività che non prevedono l'utilizzo di sistemi di registrazione delle presenze, il beneficiario comunica a mezzo e-mail alla struttura competente, prima della data di inizio prevista, l'attivazione dell'intervento ai fini dell'autorizzazione all'avvio.

Il beneficiario conserverà agli atti la documentazione riferita ai destinatari sopra indicati, completa delle firme autografe degli interessati e dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.

Dovranno inoltre essere conservati agli atti del beneficiario i curricula, strutturati sul modello Europass, in formato debitamente sottoscritti degli operatori coinvolti nelle attività con indicazione, per il personale docente, delle discipline insegnate.

11. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 13/30

Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto di eventuali sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazioni pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

12. VISITE DIDATTICHE

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Sezione Formazione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 14/30

Sulla scorta di tale valutazione la Sezione Formazione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

13. ESERCITAZIONI PRATICHE

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative rivolte ai rappresentanti delle aziende interessate ad accogliere allievi in stage;
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni, qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata.

Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

14. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI STAGE

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi formativi con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

Per l'autorizzazione all'avvio dello stage, il beneficiario inserisce nel portale regionale prima della data prevista per l'avvio dell'intervento, le seguenti informazioni:

- la data di avvio dello stage;
- il calendario di svolgimento delle attività;
- gli abbinamenti allievo/azienda.

Per consentire la verifica della completezza e correttezza dei dati caricati in GAFSE in tempo utile per l'autorizzazione all'avvio dell'edizione prima della data di inizio dello stage, il beneficiario è tenuto

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 15/30

all'inoltro di una mail di richiesta di autorizzazione all'avvio all'Ufficio regionale competente con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi.

Non saranno riconosciute le attività non preventivamente comunicate in quanto non rilevabili ai fini delle verifiche in loco sulla regolare attività.

La struttura competente, verificata la completezza e correttezza delle informazioni richieste, provvede all'autorizzazione all'avvio dello stage.

Nel caso di stage previsti fuori regione l'Ente titolare del progetto dovrà comunque garantire il tutoraggio in loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate.

Eventuali visite, anche fuori regione, a fiere del settore, sedi dell'azienda o realtà produttive complementari all'azienda ospitante, effettuate dallo stagista in accompagnamento all'affiancatore aziendale, devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio Gestione mediante aggiornamento del calendario delle attività.

Al fine di verificare il corretto e proficuo svolgimento delle attività, durante il periodo di stage il beneficiario organizza visite periodiche dei tutors di stage e/o rientri degli allievi presso la sede formativa.

Gli eventuali rientri degli allievi presso la sede formativa vengono conteggiati nel monte ore teorico.

I beneficiari devono in via preliminare:

- individuare le aziende tenendo conto delle caratteristiche dell'azienda, dell'allievo e del percorso formativo;
- stipulare apposita convenzione con le aziende ospitanti, che deve essere trattenuta agli atti del beneficiario a disposizione della Regione;
- concordare le date di svolgimento;
- comunicare lo svolgimento dello stage ed il calendario a:
 - Sede provinciale I.N.A.I.L., ai fini dell'estensione della copertura assicurativa;
 - Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro;

Al termine delle attività, i beneficiari devono:

- acquisire dall'azienda ospitante le schede di valutazione sugli esiti degli stage
- acquisire dall'azienda ospitante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le attività svolte, secondo quanto previsto al punto "Registrazione delle attività".

15. REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per la registrazione delle presenze durante le attività svolte in presenza di un operatore dell'ente (docenza, consulenza, orientamento, attività individuali ecc.) dovrà essere utilizzato esclusivamente il sistema di registrazione on-line rilasciato dalla Regione del Veneto, secondo le modalità e le regole di utilizzo definite dalla Regione.

Durante le attività di stage l'azienda ospitante dovrà provvedere a registrare con idonei sistemi di rilevazione la presenza dell'allievo presso la sede di stage. L'obbligo di registrazione delle attività dovrà essere accettato dall'azienda ospitante nella convenzione sottoscritta con il beneficiario.

Al termine del periodo di stage dovrà essere rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, ai sensi del DPR 445/00, dal legale rappresentante dell'azienda ospitante o suo delegato, attestante il periodo di svolgimento e le ore effettivamente frequentate. La dichiarazione dovrà essere rilasciata su modello approvato dalle strutture regionali e verrà allegata in formato digitale al rendiconto finale.

Il sistema di registrazione on-line e le dichiarazioni sostitutive di cui sopra costituiscono gli unici strumenti validi ai fini del riconoscimento delle attività realizzate in presenza di allievi, salvo diverse indicazioni fornite dalle strutture regionali competenti (ad esempio per indisponibilità dei sistemi on-line).

Le attività degli operatori coinvolti nel progetto non soggette alle modalità di registrazione di cui sopra (attività di coordinamento, tutoraggio, consulenza, sportello ecc.) dovranno essere registrate giornalmente su appositi report ("diari di bordo").

I riepiloghi delle attività (c.d. timesheets) svolte dagli operatori coinvolti nel progetto dovranno essere messi a disposizione della Struttura competente, mediante sistema informatico, entro il termine per la presentazione del rendiconto. Fanno eccezione le attività dei docenti, per i quali le ore svolte vengono rilevate dal sistema di registrazione on-line.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 16/30

In caso di impossibilità ad utilizzare il sistema di registrazione on-line, il beneficiario dovrà contattare tempestivamente la struttura regionale competente per definire la modalità alternativa di registrazione. In ogni caso, il beneficiario dovrà essere in grado di produrre, su richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi del DPR 445/00 dal legale rappresentante, attestante l'attività svolta, conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari - se maggiorenni - e dagli operatori interessati.

16. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE ATTIVITÀ

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.

Per le seguenti comunicazioni:

- richieste di autorizzazione per visite didattiche di particolare rilevanza o all'estero, ed esercitazioni pratiche secondo le disposizioni di cui ai punti 12 e 13 dei presenti adempimenti;
- richiesta di autorizzazione alla variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto, nel caso in cui la sede dove l'attività viene trasferita sia già stata verificata ai fini dell'accreditamento;
- richieste di autorizzazione all'ammissione agli esami finali in deroga alla frequenza del monte ore minimo;
- eventuali comunicazioni non gestibili tramite sistema on line, anche a seguito di specifiche indicazioni tecniche fornite dalla struttura competente;
- trasmissione moduli di adesione al partenariato in seguito a variazioni partner, ove previsto dalle Direttive di riferimento;

sarà necessario utilizzare la funzione di gestione "Materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.

Le mere comunicazioni non gestite con la modalità sopra riportata (es. inserimenti allievi) e che non necessitano dell'acquisizione con data certa potranno invece essere inviate con semplici messaggi di posta elettronica agli indirizzi mail degli uffici competenti.

17. RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA

Il corso è ritenuto valevole ai fini del rilascio del diploma solo allorché sia rispettata la durata prevista a progetto.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 17/30

18. PROVE D'ESAME FINALI

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso al netto delle ore destinate agli esami-

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza del 75% del monte ore, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo (teoria e stage) al netto delle ore destinate agli esami.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 70% e per i quali il Collegio dei Docenti ritenga di chiedere l'ammissione in deroga alle prove finali, dovrà essere preventivamente presentata alla Sezione Formazione richiesta di autorizzazione all'ammissione redatta su modello regionale.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio delle prove.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura della Commissione esaminatrice all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento del diploma possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze² valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Almeno 2 mesi prima delle date stabilite per l'esame di diploma dovrà pervenire alla Sezione Formazione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE)³.

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. Il diploma professionale conseguito a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

19. VARIAZIONI PROGETTUALI

Eventuali variazioni al progetto o agli interventi che si rendessero necessarie nell'attuazione dello stesso vanno sottoposte, preventivamente, alla valutazione delle strutture regionali competenti e da queste formalmente approvate.

Non possono, in ogni caso, essere modificati gli obiettivi del progetto.

Le variazioni che necessitano di preventiva autorizzazione della Sezione Formazione, a pena di inammissibilità delle stesse, potranno essere presentate fino al momento in cui le attività oggetto di rimodulazione possano essere iniziate e ultimate garantendo il raggiungimento dell'obiettivo formativo per cui sono state chieste. La richiesta di variazione dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata e dovrà precisare le attività oggetto di rimodulazione e la tempistica prevista per la loro realizzazione.

Le variazioni orarie sugli interventi entro i limiti minimi e massimi dell'articolazione didattica definita in direttiva non necessitano di autorizzazione regionale.

20. VARIAZIONE SEDE DELL'INTERVENTO

In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".

Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla

² Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami> >"Attestati Qualifica / Competenze repertoriati" >"Attestato_CompetenzeleFP.doc"

³ Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> > "Applicativo presentazione proposte di commissione"

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 18/30

Sezione Formazione, utilizzando la funzione di gestione “materiali interni” presente nel sistema gestionale GAFSE.

Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell’accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l’apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell’idoneità della struttura.

In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l’assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell’erogazione del contributo regionale.

21. MONITORAGGIO

Il beneficiario ha l’obbligo di fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico di cui alle presenti disposizioni e ai Regolamenti Comunitari in vigore, nonché di rispettare le eventuali successive procedure che potranno essere stabilite a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma Garanzia Giovani,

Il beneficiario è tenuto altresì a garantire l’invio dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio quali-quantitativo che saranno richiesti dalla Regione Veneto secondo le scadenze e alle modalità comunicate di volta in volta.

La Regione Veneto si riserva inoltre la potestà di sospendere i pagamenti nella eventualità di ritardi ingiustificati, o ripetuti nel tempo, in relazione alla fornitura dei suddetti dati di monitoraggio.

In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui sopra la Regione Veneto si riserva inoltre la potestà, in relazione alla gravità, di applicare decurtazioni per le attività di coordinamento e direzione del progetto, proporzionali allo stato di avanzamento delle attività, oppure, nei casi più gravi, di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

Il beneficiario è tenuto a somministrare agli studenti un questionario di gradimento su modello fornito dalla Regione.

La compilazione dei questionari avverrà on line, utilizzando il programma “Monitoraggio allievi web (A39)” durante l’esame finale.

22. CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO)

L’assegnazione del Codice Unico di Progetto ad ogni progetto d’investimento pubblico è esplicitamente richiesta dall’art. 11 della legge 16.1.2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27.12.2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.04.2003.

Per i soggetti privati la Sezione Formazione richiederà direttamente al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) il codice CUP per tutti i progetti approvati e lo comunicherà successivamente all’ente beneficiario.

Per i soggetti pubblici la richiesta del CUP può avvenire in due modi:

- direttamente da parte del soggetto pubblico che successivamente lo comunica alla Sezione;
- da parte di un “concentratore” (Sezione Formazione) sulla base di delega che deve contenere l’indicazione della user.id dell’utente accreditato per il soggetto pubblico delegante. Ottenuto il codice, il concentratore lo comunica al soggetto responsabile il cui utente può intervenire, entro 24 ore, per modificare i dati del corredo informativo.

Si ricorda che il CUP dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento allo specifico progetto cui esso corrisponde e in particolare su documenti amministrativi e contabili.

Si ricorda che il CUP dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento allo specifico progetto cui esso corrisponde e in particolare su documenti amministrativi e contabili.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 19/30

La delega del CUP può essere scaricata all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse>, alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Atti di Adesione" (file CON-CUP-SchemaDelegaEntiPubblici.doc) e consegnata debitamente compilata insieme all'atto di adesione.

23. ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

Entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'ultimo intervento relativo al progetto il beneficiario presenta alla struttura competente la seguente documentazione:

- originale del verbale delle verifiche finali accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi, redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto⁴) e stampato secondo le modalità indicate nello stesso;
- diplomi professionale per gli allievi risultati idonei alle prove finali (reperibili sul sito internet della Regione Veneto⁵), compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'Organismo di Formazione da sottoporre alla vidimazione e registrazione da parte della competente Sezione regionale.

24. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E INTERPRETATIVE

I beneficiari sono tenuti all'osservanza degli atti regionali, di natura integrativa o interpretativa delle presenti disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni.

⁴ Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami> > "Disposizioni e modulistica per esami della formazione professionale" > "Verbal esami e disposizioni" > "VerbaleQuartoAnno.doc"

⁵ Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami> > "Disposizioni e modulistica per esami della formazione professionale" > "Elenco attestati" > "Attestati Qualifica / Competenze repertoriati" > "AttestatoFSE_QuartoAnno.doc"

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 20/30

C. ASPETTI FINANZIARI**25. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

La liquidazione delle anticipazioni, delle erogazioni intermedie e del saldo avviene compatibilmente con le risorse di cassa disponibili.

In conformità a quanto previsto dal “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al F.S.E.” approvato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 7.7.2011, i contributi di cui al presente provvedimento, in quanto finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale e di aiuti alle persone nell’ambito di un regime di sovvenzione (concessione amministrativa) ex art. 12 della legge n. 241/90, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.

La gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 30% del contributo pubblico orario previsto in sede di approvazione del progetto e successive erogazioni legate all’avanzamento delle attività.

Il beneficiario pertanto presenterà:

- una prima richiesta di anticipazione successivamente all’avvio del progetto;
- richieste di erogazione trimestrali con cui il beneficiario comunicherà le attività realizzate nel periodo di riferimento;

Ai fini dell’anticipazione il beneficiario dovrà produrre:

- lettera di richiesta di anticipazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante del beneficiario dichiara il corretto avvio delle attività e il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni;
- documento contabile fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72 e s.m.i.;
- scheda dati anagrafici;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

Le richieste di erogazione intermedie dovranno essere presentate secondo le seguenti scadenze:

- entro il 10 marzo per le attività realizzate nel periodo da dicembre dell’anno precedente a febbraio dell’anno in corso;
- entro il 10 giugno per le attività realizzate nel periodo da marzo a maggio;
- entro il 10 settembre per le attività realizzate nel periodo da giugno ad agosto;
- entro il 10 dicembre per le attività realizzate nel periodo da settembre a novembre;

In ogni richiesta di erogazione intermedia potrà comunque essere richiesta la liquidazione anche di attività svolte in periodi precedenti e non dichiarate nelle precedenti richieste.

Le richieste di erogazione intermedia potranno essere presentate fino al giorno prima la data di presentazione del rendiconto oppure, se precedente, fino al giorno prima la data prevista per la presentazione del rendiconto dalle disposizioni di riferimento.

Ai fini della liquidazione delle erogazioni intermedie il beneficiario dovrà produrre:

- lettera di richiesta di liquidazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante del beneficiario attesta l’attività svolta e dichiara che la stessa è stata realizzata nel rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e secondo quanto previsto dal progetto approvato;
- scheda contenente il riepilogo delle attività svolte secondo quanto dichiarato nella lettera di richiesta di liquidazione.

La Regione effettuerà la verifica amministrativa volta a valutare la correttezza della richiesta di erogazione intermedia secondo quanto indicato nella sezione “Vigilanza e controllo”. L’importo erogabile sarà composto dal contributo pubblico orario riconoscibile sulla base delle attività effettivamente realizzate. Per gli interventi individuali (ad es. stage) il contributo pubblico orario potrà essere riconosciuto solo a conclusione dell’intervento.

Eventuali errori di determinazione del contributo pubblico orario richiesto potranno essere corretti d’ufficio ai fini della validazione della richiesta di erogazione intermedia.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 21/30

A seguito della verifica amministrativa, la Regione comunicherà al beneficiario l'esito ai fini dell'emissione del documento fiscale per la liquidazione. Successivamente alla presentazione del documento contabile fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72 e s.m.i., la Regione provvederà alla liquidazione.

La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

Al momento della presentazione della richiesta di anticipazione, il beneficiario dovrà presentare idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell'importo richiesto a titolo di anticipazione. In ogni caso, tutte le somme complessivamente erogate sia a titolo di anticipazione che sulle richieste intermedie dovranno essere garantite da polizza fideiussoria, che verrà svincolata successivamente all'approvazione del rendiconto, qualora non siano dovute restituzioni a carico del beneficiario. E' quindi possibile presentare polizze fideiussorie parziali. E' possibile inoltre presentate polizze fideiussorie cumulative per l'intera operazione.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da Istituto di credito o bancario, Società di assicurazione regolarmente autorizzata, o da Società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui art. 107 del D. Lgs. 385/1993, a favore della Regione Veneto, per la restituzione a favore della Regione degli importi da questa erogati al beneficiario in relazione al finanziamento concesso.

Detta garanzia decorre dalla data della richiesta di prima anticipazione ed è valida ed efficace, senza che sia in ciò opponibile alcunché alla Regione, fino a diciotto mesi dalla data di presentazione del rendiconto alla Regione stessa.

La garanzia è rilasciata esclusivamente senza beneficio d'escussione; l'escussione parziale della garanzia fideiussoria non determina estinzione della garanzia stessa nei confronti della Regione Veneto per l'importo garantito residuo, se non per svincolo e restituzione da parte della Regione.

L'importo garantito dalla fideiussione comprende altresì gli interessi addebitati dalla Regione al beneficiario in caso di richiesta, da parte della stessa, di restituzione integrale o parziale degli importi erogati.

La fideiussione deve essere mantenuta fino alla verifica del rendiconto da parte della Regione. La fideiussione sarà restituita al beneficiario all'atto dell'approvazione del rendiconto stesso, a condizione che non sia necessario procedere a reintroito.

L'Amministrazione Regionale verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate alle richieste di anticipazione e di erogazione intermedia, ai sensi degli articoli 71 e ss del DPR 445/00.

26. RESTITUZIONI

Al rendiconto presentato alla Regione, va allegato l'originale della ricevuta di versamento delle somme eventualmente non utilizzate, intese come differenza negativa tra importo complessivo ricevuto dal soggetto beneficiario, a titolo di anticipo e/o acconto per il progetto approvato, e importo complessivo esposto in rendiconto relativo al progetto stesso (economie di gestione). L'omesso versamento delle somme non utilizzate all'atto della presentazione del rendiconto, determina l'escussione della fideiussione prestata, per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di presentazione del rendiconto alla data di effettiva restituzione. Il procedimento di verifica rendicontale è sospeso fino alla prova dell'effettiva restituzione degli importi dovuti.

Dalla data di notifica formale del Decreto di approvazione del rendiconto presentato, decorre il termine di 60 giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla restituzione di eventuali somme a debito, intese come differenza negativa tra importo complessivo ricevuto a titolo di anticipo e/o acconto per il progetto approvato e importo complessivo dello stesso progetto riconosciuto dal Decreto. Tali risultanze sono comunicate, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., anche al fideiussore. Decorso inutilmente detto termine, la Regione procede all'escussione della fideiussione prestata, per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica formale del Decreto di approvazione del rendiconto alla data di effettiva restituzione.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 22/30

A tal fine, è onere del beneficiario fornire alla struttura regionale competente la prova dell'avvenuto versamento delle somme oggetto di restituzione, facendo pervenire, entro il termine predetto, la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

E' facoltà del beneficiario rinunciare al contributo o a parte di esso mediante formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e comunicata alla struttura competente, con espresso impegno a provvedere alla restituzione degli anticipi/acconti eventualmente già erogati dalla Regione, non oltre 60 giorni dalla data di rinuncia, unitamente agli interessi legali calcolati dalla data di effettiva erogazione alla data di effettiva restituzione. Di tali risultanze è avvisato, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., anche il fideiussore. Decorso inutilmente detto termine, la Regione procede all'escussione della fideiussione prestata. Il provvedimento di revoca del finanziamento è comunicato, per conoscenza, anche al fideiussore, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti la Regione provvede senz'altro all'escussione della garanzia fidejussoria.

Non è consentito rinunciare al finanziamento oltre il termine di deposito del rendiconto ovvero dopo la comunicazione da parte della Regione di avvio di procedimento di revoca ovvero di sospensione cautelativa. La rinuncia da parte del beneficiario ha carattere definitivo ed irrevocabile.

Resta in ogni caso salvo il diritto della Regione di ripetere le somme erogate al beneficiario rinunciante, oltre agli interessi dovuti, non costituendo l'avvenuta erogazione forma alcuna di acquiescenza, neppure implicita, alla situazione determinata dalla predetta rinuncia.

In tutti i casi in cui il debitore non adempie alla restituzione entro le scadenze stabilite, verranno calcolati gli interessi di mora sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli eventuali interessi legali precedentemente maturati.

Ai fini delle presenti disposizioni, viene individuata come data di erogazione il momento dell'ordine di liquidazione materiale (per es. bonifico) dell'importo da parte del Servizio di tesoreria della Regione Veneto. Analogamente, la data di restituzione è individuabile nella data indicata come valuta contabile dell'ordine di liquidazione materiale effettuato dal beneficiario.

Il tasso d'interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 23/30

D. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ**27. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO**

Il rendiconto delle attività realizzate, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto dalla Direttiva per la realizzazione del progetto.

La presentazione dei documenti, esclusivamente in formato digitale, deve avvenire a pena di inammissibilità attraverso Posta Elettronica Certificata dalla casella PEC del beneficiario all'indirizzo PEC della Regione del Veneto⁶.

Il predetto termine finale può essere differito in ogni caso di non oltre 90 giorni e per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità di presentazione in termini del rendiconto, non connessi a carenze organizzative interne, debitamente comunicati e documentati dal beneficiario alla Regione prima del predetto termine, previa autorizzazione della Regione.

Integrazioni e/o modifiche al rendiconto sono riconosciute esclusivamente se pervenute entro il termine fissato per la presentazione.

Il ritardo nella presentazione del rendiconto, rispetto ai termini stabiliti, comporta l'applicazione, per ogni giorno di ritardo, di una penalità pari allo 0,1% di quanto complessivamente richiesto dal beneficiario a titolo di contributo.

La presentazione del rendiconto dopo 150 giorni dal termine di conclusione del progetto, comporta la decadenza dal contributo concesso, nel rispetto del procedimento ex lege 241/90 e s.m.i., con conseguente restituzione degli acconti erogati, maggiorati degli interessi legali dalla data di accredito alla data di effettiva restituzione, secondo quanto previsto dal punto "Restituzioni".

Il rendiconto si compone dei seguenti documenti, che devono essere tutti sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario e presentati entro i termini sopra indicati:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con la quale lo stesso attesta che:
 - i fatti e i dati esposti in rendiconto e nei relativi allegati sono veritieri ed esatti;
 - le attività sono state realizzate in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e secondo quanto previsto dal progetto approvato;
 - è stata rispettata la normativa comunitaria inerente l'informazione e la pubblicità;
 - è stata rispettata la normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
 - sono state rispettate le procedure di accesso al progetto per gli utenti;
 - l'Ente utilizza un sistema di contabilità separata per le spese relative al progetto, ovvero un codice contabile associato al progetto;
 - tutti i documenti relativi al progetto sono conservati in originale o su supporti comunemente accettati a norma dell'art. 90 Reg.(CE) 1083/2006 e art. 19 Reg.(CE) 1828/2006 e dall'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, e di essi potrà essere fornita copia in caso di ispezione da parte degli organi competenti;
 - la documentazione amministrativa, contabile e tecnica del progetto è archiviata in modo da renderla facilmente consultabile; il beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente alla struttura regionale competente eventuali modifiche dell'indirizzo presso il quale sono custoditi i documenti di spesa;
 - per la realizzazione del progetto oggetto di rendicontazione, non sono stati ottenuti altri contributi o entrate, pubblici o privati, ad eccezione di quelli dichiarati nel rendiconto;
- riepiloghi di attività (timesheets) degli operatori coinvolti nel progetto, secondo quanto previsto al punto "Registrazione delle attività";
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti lo svolgimento delle attività di stage secondo quanto previsto dal punto "Registrazione delle attività";

⁶ Attualmente protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 24/30

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, contenente la Lista di autocontrollo del rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- elenco delle attività effettivamente realizzate nell'attuazione del progetto;
- originale della ricevuta di versamento delle somme eventualmente non utilizzate, intese come differenza tra importo complessivo ricevuto a titolo di acconto e importo complessivo calcolato sulla base delle attività realizzate (economie di gestione).

28. ADEMPIMENTI CONTABILI

I costi per la realizzazione delle attività, giustificati da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio in regola con la normativa fiscale e contabile, devono essere debitamente registrati nei sistemi di contabilità generale ed analitica del destinatario e/o dei relativi partner e associati. Il sistema di contabilità analitica dovrà prevedere l'imputazione dei costi sistematica e separata per singolo progetto secondo una classificazione delle voci di spesa e una identificazione dei flussi finanziari tali da consentire la revisione dei parametri di costo e di contributo pubblico secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 698 del 24.5.2011. A tal fine potrà essere utilizzata la classificazione delle voci di spesa previste per le attività realizzate nelle annualità precedenti.

Si precisa che i contributi oggetto del presente provvedimento sono destinati anche alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di lavoro del personale dipendente e assimilato e dei collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, ovvero occasionali, impiegati nell'esecuzione dei progetti. L'effettiva percentuale di incidenza dei suddetti oneri rispetto al contributo complessivo erogato viene determinata dal beneficiario, anche successivamente alla conclusione delle attività, sulla base delle registrazioni di cui sopra.

La documentazione contabile va conservata in originale e tenuta a disposizione per 6 anni successivi all'ultimo pagamento.

Per le prestazioni individuali dovrà essere mantenuta agli atti del beneficiario per il medesimo periodo idonea documentazione preventiva (contratto o lettera di incarico) e quella relativa alla regolarità della prestazione e degli adempimenti connessi (cedolini paga, modelli per il versamento degli oneri contributivi e fiscali ecc.).

Per gli interventi formativi, non è ammesso alcun documento sostitutivo dei sistemi di registrazione regionali a dimostrazione del numero di ore di presenza degli allievi e dei docenti, nonché dei coordinatori e dei tutor qualora sia prevista una presenza minima in aula degli stessi.

29. ALLIEVI

Ogni allievo deve frequentare il corso per almeno il 75% della sua durata complessiva. Il calcolo del 75% delle ore di frequenza ai fini rendicontali va effettuato comprendendo le ore destinate agli esami di diploma.

Qualora un allievo non frequenti almeno il 75% della durata complessiva del corso, non verrà considerata riconoscibile il relativo contributo pubblico allievo secondo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento. Qualora il numero di allievi che raggiungono il 75% sia inferiore al minimo previsto dalla Direttiva di riferimento, non verrà riconosciuto alcun contributo pubblico allievo.

Nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, ai fini della determinazione del contributo pubblico allievo riconoscibile il monte ore del corso verrà calcolato sulla somma tra le ore certificate e quelle svolte in formazione.

30. CONDIZIONI PER LA VERIFICA DEL RENDICONTO

Gli originali dei documenti di spesa, saranno custoditi dal beneficiario, a norma e nei termini di legge sopra richiamati, a far data dalla presentazione del rendiconto alla Regione.

La Regione, direttamente o a attraverso Società di revisione contabile appositamente incaricata, procede all'esame del rendiconto presentato dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto, su richiesta formulata con congruo anticipo, ad esibire al personale incaricato dalla Regione, tutta la documentazione relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di esibizione comportano la revoca del finanziamento, nel rispetto del procedimento ex Lege 241/90 e s.m.i..

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 25/30

Le risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, sono comunicate al destinatario, che, entro 20 giorni da tale comunicazione, ha facoltà, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione, tenuto conto delle osservazioni presentate, approva con Decreto il rendiconto, secondo le risultanze del controllo, dandone comunicazione all'interessato.

In sede di verifica da parte della Regione, l'importo complessivo dichiarato in rendiconto dal destinatario non potrà essere oggetto di incremento, salvo che per meri errori materiali comunque rilevabili dal contenuto del rendiconto.

31. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo riconosciuto al beneficiario viene determinato attraverso il seguente procedimento:

1. Determinazione del contributo riconoscibile, calcolato come prodotto tra le attività realizzate e il relativo valore unitario, alle condizioni e secondo le modalità di riconoscimento previste dalle Direttive di riferimento e dalle presenti disposizioni; in particolare verranno verificate tutte le condizioni previste dalla Direttiva quali, a titolo indicativo ma non esaustivo, il rispetto degli standard qualitativi (ad esempio requisiti del gruppo di lavoro), il raggiungimento del numero minimo di destinatari formati ecc.
2. Determinazione del contributo massimo riconoscibile: il contributo massimo riconoscibile è quello calcolato sulla base dei "costi standard" (punto 1), al quale vengono sottratte eventuali entrate generate dal progetto eccedenti rispetto a quanto indicato a preventivo
3. Determinazione del contributo riconosciuto: il contributo riconosciuto è determinato sottraendo al contributo massimo riconoscibile (punto 2) eventuali decurtazioni dovute ad irregolarità nella gestione (ad esempio, per ritardo nella presentazione del rendiconto o irregolare tenuta dei registri di attività).

In ogni caso il contributo riconosciuto non potrà eccedere i limiti previsti dalla Direttiva di riferimento né gli importi previsti dall'atto di approvazione del progetto e il relativo impegno di spesa.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 26/30

E. VIGILANZA E CONTROLLO**32. ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA REGIONE VENETO**

La Regione svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e delle attività approvate.

In caso di errori sostanziali riscontrati nella documentazione presentata in fase di progettazione, gestione e rendicontazione delle attività, le dichiarazioni sottoscritte, nei casi previsti, al fine di fornire la corretta informazione dovranno essere sempre supportate da idonea documentazione.

Il controllo sul regolare svolgimento delle attività si realizza attraverso le seguenti modalità:

- a) verifiche amministrative e documentali sullo svolgimento delle attività;
- b) verifiche in loco sulla regolarità delle attività;
- c) verifiche rendicontali.

33. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E DOCUMENTALI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le verifiche amministrative e documentali sullo svolgimento delle attività sono volte a verificare, tramite check-list e attraverso l'esame della documentazione presentata e delle comunicazioni trasmesse dal beneficiario, il rispetto degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni in materia di attuazione del progetto.

In particolare, le strutture regionali effettuano verifiche sul rispetto dei termini previsti per l'inoltro dei documenti e delle comunicazioni riferiti all'avvio, alla gestione e alla rendicontazione delle attività.

34. VERIFICHE IN LOCO SULLA REGOLARITÀ DELLE ATTIVITÀ

Durante lo svolgimento delle attività progettuali, la Regione, tramite proprio personale o soggetti appositamente incaricati effettua controlli in loco, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento delle stesse, sulla regolarità delle richieste di erogazione intermedia e sulla regolarità delle attività di pubblicizzazione degli interventi e selezione dei partecipanti. Tale controllo, realizzato tramite check-list, è svolto d'ufficio, anche sulla base di metodi di selezione a campione, ovvero su richiesta degli uffici competenti o su segnalazioni di terzi.

Durante il controllo potrà essere verificato inoltre il rispetto degli adempimenti in materia di contabilità separata o codificazione contabile adeguata, e il livello di affidabilità del sistema anche in relazione alla quadratura con la contabilità generale del beneficiario.

Il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, sede di svolgimento dell'attività, e a garantire l'accesso presso le aziende sede di stage da parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione, a fini ispettivi e di controllo.

Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del finanziamento.

I registri di presenza, i fogli mobili, ogni documentazione attestante lo svolgimento delle attività, le modalità di pubblicizzazione delle iniziative e le attività di selezione devono essere mantenuti presso la sede di svolgimento dell'attività stessa, a disposizione per eventuali controlli.

In esito al controllo, il personale che lo ha eseguito redige verbale di verifica. Copia della documentazione concernente l'attività ispettiva è inserita nel fascicolo di gestione. Su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., la competente struttura rilascia copia del predetto verbale.

Il verbale rappresenta sinteticamente la situazione di fatto al momento del controllo, in ordine allo svolgimento delle attività ed alla compilazione del registro presenze, in rapporto al progetto approvato e alla documentazione presentata dal beneficiario alla competente struttura regionale.

Quanto rilevato in detto verbale forma oggetto di istruttoria da parte della competente struttura.

Qualora fossero rilevate, in esito a detta istruttoria, irregolarità concernenti lo svolgimento dell'attività progettuale, le richieste di erogazione intermedia o lo svolgimento delle attività di pubblicizzazione del progetto o selezione dei partecipanti, le stesse sono formalmente contestate, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., al beneficiario, e, in quanto necessario, al suo fideiussore, con eventuale richiesta di chiarimenti e con facoltà

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 27/30

di presentare comunque osservazioni e memorie. Tenuto conto dei chiarimenti e/o delle osservazioni o memorie pervenuti, o anche in assenza degli stessi, qualora non fosse pervenuto alcunché entro 20 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del beneficiario, la competente struttura, se ritiene sussistenti e ingiustificate le irregolarità contestate, adotta o propone, entro 90 giorni dalla ricezione o dall'inutile decorso del termine per la presentazione dei chiarimenti, osservazioni o memorie, i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al beneficiario e, in quanto necessario, al suo fideiussore.

Qualora dal verbale non emergano irregolarità ovvero siano ritenute accoglibili le osservazioni, memorie o chiarimenti del beneficiario, la struttura competente dispone l'archiviazione.

Salvo che non si configuri una più grave violazione da parte del beneficiario, le irregolarità od omissioni rilevate e debitamente contestate nella tenuta e/o nella compilazione dei documenti o dei sistemi di registrazione comportano, in sede di rendicontazione, l'applicazione delle decurtazioni successivamente indicate.

Si considerano gravi irregolarità le attestazioni risultanti dal sistema di registrazione on-line in contrasto con quanto accertato in sede di controllo.

La mancata compilazione del registro tramite il sistema di registrazione on-line oppure la mancanza di adeguata registrazione delle presenze durante le attività di stage comportano, in sede di rendicontazione, le decurtazioni del previste al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento", ancorché l'attività sia stata riscontrata in atto.

Quanto alle verifiche finanziarie, anche in loco, esse sono volte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli enti ai sensi del DPR 445/2000, nonché l'ammissibilità della spesa dichiarata dal beneficiario limitatamente alle attività "a costi reali".

Il personale incaricato redige apposito verbale di verifica, debitamente sottoscritto dal personale stesso. Copia della documentazione concernente la verifica finanziaria è inserita nel fascicolo di gestione. Su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ai sensi della L. 241/90, la competente struttura rilascia copia del predetto verbale. Quanto rilevato in detto verbale forma oggetto di istruttoria da parte della competente struttura.

Qualora fossero rilevate, in esito a detta istruttoria, spese non ammissibili che siano già state rimborsate al beneficiario, le stesse sono formalmente contestate al beneficiario, e, in quanto necessario, al suo fideiussore, con eventuale richiesta di chiarimenti e con facoltà di presentare comunque osservazioni e memorie entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del beneficiario. Tenuto conto degli eventuali chiarimenti e/o delle osservazioni o memorie pervenuti, la competente struttura, se ritiene sussistenti e ingiustificate le irregolarità contestate, provvede alla richiesta di restituzione al beneficiario e, in quanto necessario, al suo fideiussore delle somme oggetto di inammissibilità già erogate.

La Regione potrà effettuare, qualora sussistano le condizioni, la compensazione delle somme da restituire con successivi pagamenti intermedi o erogazione di saldo sul medesimo progetto.

Qualora dal verbale non emergano irregolarità ovvero siano ritenute accoglibili le osservazioni, memorie o chiarimenti del beneficiario, la struttura competente dispone l'archiviazione.

35. VERIFICHE AMMINISTRATIVE SUGLI ASPETTI FINANZIARI

Le verifiche amministrative e documentali sugli aspetti finanziari sono volte a verificare, attraverso l'esame della documentazione presentata, il rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni in materia di monitoraggio dell'avanzamento finanziario.

In particolare, le strutture regionali effettuano, tramite check-list, verifiche amministrative delle richieste di anticipo e delle richieste intermedie volte ad accertare la correttezza della richiesta, la presenza della polizza fideiussoria a garanzia delle attività da svolgere e la sussistenza dei seguenti elementi:

- correttezza formale della domanda di anticipo o di erogazione intermedia;
- correttezza dell'importo richiesto a titolo di erogazione intermedia e in particolare che la somma richiesta corrisponda alle attività effettivamente realizzate, come risultano dalla documentazione trasmessa e dai dati disponibili nel sistema gestionale.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 28/30

36. VERIFICHE RENDICONTALI

Secondo quanto descritto nella sezione “Rendicontazione delle attività”, le strutture regionali effettuano, successivamente alla presentazione del rendiconto, un controllo documentale sul 100% dei rendiconti presentati.

Il controllo del rendiconto è volto ad accertare:

- la corretta esecuzione delle attività secondo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento e dal progetto approvato;
- il rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- la correttezza delle richieste di erogazione intermedia;
- il rispetto dei parametri finanziari.

37. DECURTAZIONI, REVOCHE E SOSPENSIONI CAUTELATIVE DEL FINANZIAMENTO

La Regione si riserva la potestà di revocare i contributi concessi al beneficiario nei seguenti casi:

- grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente documento;
- modifiche introdotte nel progetto, non autorizzate con provvedimento della struttura competente o gravi difformità progettuali debitamente riscontrate e contestate.

In caso di violazioni comportanti, secondo le vigenti disposizioni la revoca totale o parziale del finanziamento, la struttura competente, previa contestazione al beneficiario ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca.

Qualora tali controdeduzioni non pervengano entro il termine perentorio indicato, il comportamento inerte del destinatario sarà considerato quale acquiescenza e/o tacita accettazione di quanto contestato.

Nei casi in cui si manifestino particolari esigenze di celerità, il predetto motivato atto di revoca potrà essere adottato senza la previa contestazione al beneficiario ai sensi dell'art. 21-sexies, l. 241/1990 s.m.i.

Qualora, per effetto dei predetti atti, il beneficiario debba restituire parte o tutto del contributo eventualmente già erogato, la struttura competente intima al beneficiario ed al fideiussore, di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 60 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.

Costituiscono fonti per l'accertamento delle violazioni i riscontri ispettivi della competente struttura, nonché verbali di constatazione della Guardia di Finanza, redatti ai sensi dell'art. 30 della L. 526/99 art. 20 D. L.vo n. 74/00, art. 51 e 52 DPR 633/72 e 31, 32, 33 DPR 600/73, i cui rilievi sono autonomamente valutati dall'Amministrazione Regionale, nonché ogni altro atto idoneo allo scopo.

Qualora, nei confronti del beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto del presente documento, la Regione si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della struttura competente, comunicato all'interessato.

Indipendentemente dalle modalità di accertamento delle irregolarità, sono previste le seguenti decurtazioni a carico del beneficiario:

1. Mancato avvio entro i termini previsti dalla Direttiva di riferimento: revoca del finanziamento;
2. Attività svolta in assenza dei requisiti previsti (di sede, attrezzature, professionalità degli operatori), oppure in assenza di autorizzazione quando prevista: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività irregolari;
3. Variazioni al progetto non autorizzate: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività difformi dal progetto;
4. Attività svolta in assenza di comunicazione di avvio: mancato riconoscimento delle attività svolte prima della comunicazione di avvio e del relativo contributo pubblico orario;
5. Attività svolte dopo il termine previsto per la conclusione oppure dopo la comunicazione di conclusione: mancato riconoscimento delle attività svolte dopo il termine di conclusione previsto o comunicato e del relativo contributo pubblico orario;

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 29/30

6. Mancata o ritardata comunicazione di annullamento/sospensione attività: decurtazione del contributo pubblico orario corrispondente al numero di ore previste dal calendario per l'attività non svolta;
7. Mancata o ritardata comunicazione di variazione calendario relativamente a sede, data e orario: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività irregolari;
8. Mancata o incompleta registrazione delle attività mediante il sistema di registrazione on-line: mancato riconoscimento del contributo orario per le ore irregolari;
9. Irregolare tenuta dei documenti cartacei di registrazione delle attività quando previsti (ad esempio in caso di impossibilità di utilizzo del sistema di registrazione on-line): decurtazione della quota di contributo orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto in diretta proporzione con il numero di ore irregolari; ai fini delle presenti disposizioni, secondo quanto risultante dallo studio in materia di "costi standard", la decurtazione oraria avrà un valore pari al 7% del parametro orario arrotondato per eccesso all'euro;
10. Partecipazione di destinatari privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento: revoca del finanziamento qualora il destinatario non rendicontabile abbia concorso a formare il numero minimo necessario per il riconoscimento dell'intervento;
11. Rifiuto all'accesso per le attività di verifica in loco: revoca integrale del finanziamento;
12. Attività svolta da soggetto non autorizzato: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività irregolari;
13. Mancanza di un idoneo sistema di registrazione delle presenze durante le attività di stage: decurtazione della quota di contributo orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto.
14. Mancato rispetto delle procedure per l'affidamento a terzi: decurtazione della quota di contributo orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto (7% dell'unità di costo standard orario) calcolata rapportando i volumi dell'affidamento e il totale delle unità di costo standard orario assegnate all'operazione;
15. Mancato rispetto delle disposizioni in materia di pubblicizzazione delle attività: decurtazione della quota di contributo orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto (7% dell'unità di costo standard orario) calcolata rapportando i volumi dell'acquisizione e il totale delle unità di costo standard orario assegnate all'operazione.

Le irregolarità non contemplate nei punti precedenti, indipendentemente dalle modalità di accertamento, verranno comunque ricondotti, ai fini dell'applicazione delle relative decurtazioni, ad una delle seguenti due casistiche:

- irregolarità nello svolgimento delle attività: decurtazione della quota di contributo pubblico orario corrispondente alle attività irregolari;
- irregolarità nella registrazione delle attività: decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto in diretta proporzione con il numero di ore irregolari, secondo il valore sopra indicato.

Le casistiche sopra indicate verranno applicate secondo un principio di proporzionalità, ossia tenendo conto del rapporto tra la gravità dell'irregolarità e la relativa decurtazione.

Di conseguenza, nei casi di cui ai punti 2, 3, 4, 7, 8 e 12 la Regione potrà valutare, secondo il principio sopra richiamato ed in caso di irregolarità ripetuta e sistemica tale da gravare eccessivamente sul beneficiario, l'applicazione di una decurtazione pari al 20% dell'importo del contributo pubblico complessivo previsto.

Si forniscono di seguito due esempi di applicazione di decurtazione in quota fissa:

- centro di formazione che ha comunicato regolarmente l'avvio delle attività e che, per semplice svista e/o dimenticanza ha caricato il calendario delle attività solo per una parte: in questo caso, se l'attività è stata comunque svolta regolarmente, potrà essere applicata la decurtazione in quota fissa pari al 20% del valore del contributo pubblico complessivo previsto per il corso, anziché la decurtazione prevista al punto 7;
- attività di docenza svolta interamente da un partner non comunicato o non approvato: anche in questo caso, previa verifica del regolare svolgimento delle attività, potrà essere applicata la decurtazione in quota fissa come sopra riportato, anziché la decurtazione prevista al punto 12.

ALLEGATOC alla Dgr n. 416 del 31 marzo 2015

pag. 30/30

In nessun caso le decurtazioni applicate potranno comportare un incremento della quota di cofinanziamento a carico dei destinatari rispetto a quanto previsto a preventivo, né una riduzione dei compensi o dei rimborsi spese dovuti ai componenti della commissione d'esame secondo le vigenti disposizioni.

Qualora le irregolarità sopra richiamate pregiudichino l'efficacia dell'intervento o del progetto, la Regione si riserva la potestà di dar luogo alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui la Regione Veneto – Sezione Formazione venga in possesso in occasione dell'espletamento delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.